Num. 173

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Venerdì 22 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra e Belgio	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
21 Luglio	739,50	738,82	738,00	+27 4	+29,2	+32,0	+24,6	+28,0	+30,0	+18,4	N.N.E.	N.N.O.	N.O.	Sereno con vap.	Sereno con vap.	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 21 LUGLIO 1864

Relazione a S. M. fatta in udienza del 30 giugno 1864.

Sire,

Onde facilitare gli arruolamenti volontari nel Corpo dei Reali Carabinieri e rendere più spedita la istruzione di essi e degli inscritti di leva destinati a detto Corpo e così porre questo il più presto possibile al completo, la M. V., al seguito di proposta fattagliene dal sottoscritto, degnavasi decretare nel 24 dicembre 1862 la istituzione di un Deposito provvisorio di Allievi presso il Comando di ciascuna Legione territoriale del Corpo, meno la prima.

Essendo ora cessato il bisogno di tali Depositi provvisorii e potendo i nuovi ammessi al Corpo dei Reali Carabinieri ricevere le necessarie istruzioni alla 14.a Legione (Allievi) il Riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di V. M. l'unito schema di decreto per lo scioglimento dei Depositi stessi.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto 24 dicembre 1862, col quale vennero instituiti dodici Depositi provvisorii presso altrettante Legioni del Corpo dei Carabinieri Reali;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Depositi provvisorii di Allievi Carabinieri creati col Nostro Decreto 24 dicembre 1862 presso le Legioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª del Corpo dei Carabinieri Reali sono sciolti a datare dal 1.o luglio prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Il N. 1821 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

Il N. 1830 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:*

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Base dell'imposta sulla ricchezza mobile e modo di ripartirla.

Art. 1. È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1.o gennaio 1864 colle norme seguenti.

Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per Decreto Reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:

A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale;

B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal Decreto Reale 10 maggio 1863;

C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

D) Per un decimo in ragione degli introiti doganali, e dei diritti marittimi dell'anno 1863 riscossi nella provincia;

E) Per un decimo in ragione degli introiti postali e telegrafici dell'anno 1863;

F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo dell'anno 1863;

G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 31 dicembre 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema di imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana.

Art. 3. Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatorii di più comuni.

Questi consorzii saranno fatti per Decreto Reale e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il prefetto decide.

Art. 4. I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati, i loro ricorsi, contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al Ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono la esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi conguagli o compensi.

Art. 5. Ogni individuo o ente morale sì dello Stato che straniero è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato.

Art. 6. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile esistenti nello Stato:

a) I redditi iscritti agli uffizi ipotecari nel Regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel Regno;

b) Gli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel Regno;

c) I redditi di un benefizio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;

d) I redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel Regno;

e) E in generale ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato, o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art. 7. Sono esenti dalla imposta:

1. Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2. Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari;

3. I militari, in attività di servizio, nell'armata di terra e di mare, inferiori al grado di ufficiale, per le loro competenze militari;

4. I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine, godute separatamente dal reddito del capo di famiglia.

5. Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti.

Art. 8. La imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manufattrice o mercantile, materiale o intellettuale.

Ne saranno soltanto eccettuati:

1. I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;

2. I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

3. I redditi delle società di mutuo soccorso;

4. La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della Famiglia Reale.

Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha la sua principale abitazione, o l'ente morale la sua sede.

Il cittadino che dimora all'estero, per regola, deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva la sua principale abitazione.

Lo straniero è tenuto a pagare la imposta là dove ha la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto.

In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita.

CAPO II.

Dichiarazione e valutazione dei redditi.

Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi non fondiarii al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti.

Pei minori e pegli incapaci, la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in comune diverso da quello dove il contribuente ha la principale abitazione, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

Se una società o uno stabilimento hanno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'art. 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito.

Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

a) I redditi procedenti da crediti ipotecarii o chirografari, o da altri titoli d'indole permanente;

b) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale;

d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci.

Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.

Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio d'un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure, se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato.

Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e stromenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Non potranno far parte di tali spese:

1. L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'art. 32;

2. Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

3. La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Art. 16. Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azioni, compresevi le società d'assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

Art. 17. Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degl'individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedano a parte dell'interesse sociale.

Art. 18 Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'art. 8 della presente legge.

Art. 19. Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i proprii debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

CAPO III.

Determinazione e riscossione dell'imposta.

Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degl'individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, e la lista degli esenti per indigenza.

L'agente finanziario avendo presenti queste liste trasmette al contribuente la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei proprii redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

Inoltre sarà affisso nei comuni un manifesto, nel quale s'invita chiunque abbia redditi mobili o non abbia ricevuto la scheda a presentarsi all'uffizio dell'agente finanziario, o per ritirarla e farvi in iscritto la dichiarazione, o per fare la dichiarazione orale.

Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario, o non si presenta al medesimo, questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo.

Prima che la Commissione abbia terminati i suoi lavori di rettifica, di cui all'articolo 22, sono ammesse le dichiarazioni tardive; similmente l'agente finanziario è autorizzato a riempiere d'uffizio le schede pei contribuenti che prima non gli erano noti, dandone loro soltanto un avviso. Nei due casi testè notati il contribuente sarà, per ammenda, sottoposto al pagamento del quarto della tassa.

Art. 21. Vi sarà in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune o consorzio.

Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

Il presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal prefetto o dal sotto-prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

I Consigli comunali di ciascuno dei comuni uniti in consorzio eleggeranno i componenti della rappresentanza consorziale in numero rispettivamente proporzionale alle loro popolazioni.

Nei comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale.

Potrà inoltre la Commissione suddividersi in sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera.

Art. 22. La Commissione esamina e, se ne sia il caso, rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffizi del comune o dei comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti, i quali avranno diritto di esaminarli e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto. Queste osservazioni potranno essere distese in carta libera.

Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giudizi, potrà:

1. Richiedere da pubblici ufficiali un estratto dei documenti che le possono abbisognare;

2. Intimare al contribuente di comparire, in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

3. Accedere ne'locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;

4. Chiamare nel suo seno per essere consultato qualunque individuo atto a fornire informazioni;

5. Ispezionare i registri delle società anonime o in accomandita per azioni;

6. Farsi presentare i titoli, di cui si parla all'articolo 13;

7. Tener conto del valor locativo dell'abitazione dei contribuenti.

Art. 24. La Commissione tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti procederà a deliberare sulla somma di reddito effettivo, che debba essere attribuita ai singoli contribuenti sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano omessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:

I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati, e censiti al loro valore integrale.

I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale.

I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi, pensioni) vengono valutati e censiti riducendoli ai 5|8.

Art. 25. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffizi del comune o comuni, pubblicandone avviso, e concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti, sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale composta di cinque membri, dei quali due

saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio ed il quinto, presidente, sarà nominato dal prefetto.

Art. 26. La mancanza d'appello nel termine di giorni venti, e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodott'si, renderanno definitive le somme di reddito imponibile, che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale o consorziale.

Art. 27. Saranno per altre riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500.

Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

Questa tassa sarà ridotta della metà ogniqualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per 0/0.

L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma, che secondo la quotità normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire.

Art. 29. La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500 avrebbero pagato secondo la quotità normale e l'imposta ad essi applicata giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500.

Art. 30. In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile che si è voluto imporre.

Art. 31. All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni comune o consorzio di comuni un catasto della rendita di ogni cittadi o secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal Ministro delle Finanze.

Il catasto servirà alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio.

Art. 32. I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune o consorzio, salvo loro il diritto di ritenenza ai creditori.

Art. 33. È ammesso il ricorso presso l'amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.

Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine non sono più ammessibili.

Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.

Art. 34. In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.

Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse d'imposta sui redditi inferiori a L. 250 annue imponibili.

Sarà stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta ed in aumento sia del principale, sia dei centesimi addizionali, una addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione della imposta.

Art. 35. I risultati dei dati statistici che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criteri sul riparto del contingente d'imposta fra le provincie e sul subriparto, proposti dall'autorità finanziaria fra i comuni o consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, comuni o consorzi, contemporaneamente alla pubblicazione del riparto e del subriparto anzidetti.

Art. 36. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per Decreto Reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Esso ha più specialmente facoltà:

Di determinare il modo di comporre i consorzi nei casi in cui le condizioni prescritte dall'art. 3 non si possano adempiere in fatto, purchè in questi casi non sia divisa la popolazione d'un medesimo comune e non siano uniti tra loro comuni che non appartengono allo stesso mandamento;

Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alla elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato;

Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge;

Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti della finanza e delle Commissioni;

Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno;

Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'art. 19 basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento dei suoi diritti, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione;

Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti, vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 31.

Art. 37. La presente legge avrà effetto dal 1.o gennaio 1864.

Da quel giorno medesimo sono abrogate:

Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si paghino;

La tassa sulla rendita e il contributo arti o commercio in Lombardia;

La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia;

La tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi;

Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denunzia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi;

La tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850;

La tassa di famiglia in Toscana;

La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle provincie napolitane;

Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del Regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dell'art. 34.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. Torino addì 14 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Il N. MCCXLIV della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 18 aprile 1864 del Consiglio comunale e della Commissione montuaria di Romana in Provincia di Sassari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la soppressione del Monte di soccorso del Comune di Romana e l'impiego de'suoi capitali in opere di utilità pubblica, a norma delle anzidette deliberazioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il Num. MCCXLVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta l'instanza avanzata da alcuni proprietari del Comune di Argenta, Provincia di Ferrara, per l'erezione di una Cassa di risparmio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'istituzione nel Comune di Argenta di una Cassa di risparmio, in conformità del regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 3 luglio 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti delli 18, 26, 30 giugno e 3 luglio 1864:

18 giugno

Schiavone Pasquale Cristanziano, giudice mand. sospeso dalla carica, dispensato da ulteriore servizio.

26 detto

Stefanelli Gio. Lorenzo, vice-presidente del trib. di Catanzaro, tramutato a Salerno;

Silvestri Antonino, id. di Casale, id. a Catanzaro;

Lanzilli Amilcare, giudice nel trib. di Salerno, nominato vice-presidente del trib. di Casale;

Fusco Francesco, sost. proc. del Re nel trib. di Salerno, nominato giudice nello stesso trib.;

Falcone Nicola, id. di Benevento, tramutato in Salerno;

Riola Stanislao, già sost. proc. del Re, nominato sost. proc del Re nel trib. di Benevento;

Mignotti Felice, sost. proc. del Re nel trib. di Teramo, nominato giudice nel trib d'Aquila;

Falcone Giuseppe, giudice nel trib. d'Aquila, nominato sost. proc. del Re nello stesso trib.;

Cesi Francesco, sost. proc. del Re nel trib. d'Aquila, nominato reggente la procura del trib. di Matera;

Grimaldi Vincenzo, id. di S. Maria, nominato reggente in Ariano;

Pionati Ferdinando, id. di Avellino, tramutato in Santa Maria;

Petrone Giacinto, id. di Cassino, id. in Avellino;

Nebbia Angelo Michele, id. d'Isernia, id. in Cassino;

Cianci Nicola, giudice mand. di Montemileto, nominato sost. proc. del Re nel trib. d'Isernia;

Tomaselli Nicola, nominato nuovamente sost. proc. del Re nel trib. di Lucera;

Narni Giulio, suppl. al giudice del mand. di Lauro, dietro sua domanda dispensato da tale ufficio;

Trione Cristoforo, nominato suppl. al giudice del mand. di Lauro;

Majone Giuseppe, giudice mand. a Nardò, tramutato in Vernole;

Bonito Federico, giudice di Vernole, id. in Nardò;

Fico Domenico, id. di Campagna, id. in Capaccio;

Colapai Giovanni, id. di Postiglione, id. in Campagna;

Feo Enrico, id. di Capaccio, id. in Postiglione.

30 detto

Giannattasio Francesco, giudice nel trib. di Bari, tramutato in Taranto;

Mellone Francesco, id. di Taranto, id. in S. Germano;

Miglietta Antonio, giudice mand. di Lecce, nominato sost. proc del Re nel trib. di Bari;

Marzano Rosario, id. di Gallipoli, tramutato in Lecce.

3 luglio

Pastena Gennaro, suppl. al giudice del mand. di Succivo, dietro sua dimanda dispensato da tale ufficio;

Margarita Salvatore, nominato suppl. in Succivo;

Alfano Pietro, id. in Salerno;

Biamonte Carlo, id. in Severia.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con R. Decreto del 3 luglio 1864:

Satta Giovanni, sost. segr. presso la giudicatura mandamentale d'Orani, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda.

Sopra proposta del Ministro della Marina S. M. con RR. Decreti del 10 luglio corrente mese ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Isola comm. Ulisse, capitano di vascello di 1.a classe nello Stato-maggiore generale della R. Marina, nominato comandante della 2.a divisione del Corpo Reale Equipaggi;

Cesaraccio Gavino Antonio, capitano nel Corpo Fanteria Real Marina, trasferto dal 2.o al 1.o reggimento del Corpo suddetto;

Pucci Enrico, id. id., trasferto dal 1.o al 2.o id.

S. M. con Decreti 10 corrente luglio si è degnata di nominare nell'Ordine Mauriziano:

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,

a Cavaliere

Ceresole Enrico, direttore capo di divisione nella Direzione generale del Debito Pubblico.

E di promuovere sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici,

ad Uffiziale

Il cav. Paolo Barrera, ingegnere capo di 1.a classe nel Corpo Reale del Genio Civile.

S. M. con Decreti 10 luglio corrente si è degnata di promuovere nell'Ordine Mauriziano:

al grado di Uffiziale

Sulla proposta del Ministro degli Esteri

Il cav. avv. Gaetano Villanis, R. console generale di 2.a classe;

e di nominare

Cavalieri

Cavalli d'Olivola cav. avv. Giovanni, capo sezione nel Ministero degli Affari Esteri;

Rossi Giorgio Francesco, R. delegato consolare in Siviglia;

Ansaldi Gio. Batt., R. console di 2.a classe.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge del 14 giugno 1852 relativa alla costruzione della ferrovia da Torino a Susa ed all'approvazione del relativo capitolato d'appalto;

Veduta la legge del 10 febbraio 1855 con la quale il capitale sociale di detta ferrovia venne portato a lire 6,500/m. rappresentato da 13 mila azioni di lire 500 caduna da emettersi conformemente al prescritto della legge suddetta;

Veduto il riparto al 1° gennaio 1864 del prodotto netto della ferrovia accertato a tutto settembre 1863;

Veduto lo stato della contabilità dei proventi della ferrovia suddetta pel semestre dal 1° ottobre 1863 al 1° aprile 1864 spettanti alle 12920 azioni emesse,

Dichiara quanto segue:

Art. 1. Dal prodotto della linea, esclusa l'imposta del decimo dal primo di ottobre 1863 a tutto marzo 1864 — L. 435144 10

deducendosi il 50 p. 0/0 devoluto allo Stato per le spese di esercizio — » 217572 05

Resta il credito netto — L. 217572 05

Da aggiungere il saldo del semestre precedente in — » 233 15

Totale — L. 217805 20

Da tal somma sono a dedursi le seguenti partite:

Assicurazioni alla Comp.ª *L'Aigle*	L.	157 21
Tassa patenti 4.o trimestre 1863	»	4830 61
Riduzioni sui trasporti di pietre da Susa a Torino durante il semestre L. 2,880 65 il 50 0/0	»	1440 33
Interessi al 4 1/2 p. 0/0 pagati anticipatamente pei mesi di ottobre, novembre e dicembre	»	72675 »

Totale a dedursi L. 79123 15

Ne rimane il prodotto della strada accertato a tutto marzo 1864 — L. 138682 05

Da aggiungere: Interessi al 4 1/2 p. 0/0 sopra 12920 azioni pei mesi di aprile, maggio e giugno 1864 non ancor liquidati — » 72675 »

Somma totale a dividersi — L. 211357 05

Interessi Dividendo

12920 azioni sui vaglia al 1.o luglio 1864 in ragione di L. 16 35 ciascuna azione, di cui L. 11 25 per interessi guarentiti del 4 1/2 p. 0/0 pel semestre al 1.o luglio e lire 5 10 per dividendo sull'eccedenza del prodotto della strada accertato dal 1.o ottobre 1863 a tutto marzo 1864 — L. 145350 65892

Totale L. 211242 — 211242 »

Somma restante disponibile sul reddito netto della strada di cui si terrà conto nel riparto del semestre successivo — » 115 05

L. 211357 05

Art. 2. Sarà provveduto al pagamento degl'interessi e del dividendo di cui nel precedente articolo conformemente alle norme segnate nel Decreto Reale del 19 dicembre 1852.

Il presente sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Torino, 1 luglio 1864.

Il Ministro M. MINGHETTI.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 21 *Luglio* 1864

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

In relazione al Decreto 1.o corrente del Ministero delle Finanze, si notifica che la Cassa Centrale del Debito Pubblico è autorizzata a pagare i Vaglia al 1.o luglio 1864 sulle azioni della Ferrovia di Susa in ragione di L. 16 35 per ciascuna azione, cioè L. 11 25 per interessi del 4 1/2 p. 0/0 e L. 5 10 per dividendo sull'eccedenza del prodotto della detta strada.

Torino, il 20 luglio 1864.

Per il Direttore Generale

L'Ispettore Generale

GALLETTI.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI TORINO.

Dinanzi la giudicatura di Acqui il pensionario Garbarino Bonaventura

Ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato d'iscrizione portante il numero 6864, per l'annuo assegno di L. 192, e si è obbligato di tener sollevate le Finanze dello Stato da qualunque danno che per tale smarrimento potesse derivare alle medesime.

Il pensionario stesso, ha inoltre fatto istanza per ottenere un nuovo certificato d'inscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse che, in seguito alla dichiarazione e alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato d'iscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso, non sia stata presentata opposizione a questa Direzione Compartimentale del Tesoro o all'Agenzia del Tesoro della Provincia di Alessandria.

Torino, addì 20 luglio 1864.

Il Direttore compartimentale del Tesoro

GONELLA.

MANIFESTO.

IL PREFETTO DEL PRINCIPATO ULTERIORE

Veduta la prevenzione fatta dal Preside di questo Liceo ginnasiale e Convitto nazionale che alla fine del corrente anno scolastico rimarranno vacanti nel Convitto medesimo tre mezzi posti gratuiti di collazione governativa;

Tenuto presente il Regolamento approvato col R. Decreto 1.o giugno 1862;

Fa noto che nel dì 15 settembre prossimo avrà luogo in questo Liceo l'esame per concorso ai suddetti tre mezzi posti avanti apposita Commissione.

Per essere ammessi agli esami di concorso gli aspiranti dovranno presentare, non più tardi del 25 agosto, le loro domande al Preside di questo Convitto corredate de'seguenti documenti debitamente autenticati:

1. La petizione dovrà essere in carta da bollo di cent. 50, scritta tutta di proprio pugno degli aspiranti, dichiarando in quale classe di corso secondario intendano di essere ammessi;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di anni 12;

3. Un attestato degli studi fatti da cui si vegga che gli aspiranti entrino per lo meno alla prima classe ginnasiale;

4. Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo, ed un altro che comprovi avere una costituzione sana e scevra da ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5. Un ordinato del Consiglio comunale (non già della Giunta), in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata in contribuzione, il patrimonio che il padre e la madre posseggono;

6. Gli esami saranno di due specie; cioè, per iscritto consistono in una composizione italiana ed in un quesito d'aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare. In una composizione italiana od in una versione dal latino, adattata alla classe rispettiva da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri.

Gli esami orali vertono sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati.

Avellino, 12 maggio 1864.

Il Prefetto Comm. N. DE LUCA.

PROVINCIA DI ABRUZZO CITERIORE.

Il Prefetto presidente del Consiglio provinciale per le scuole

Visto il rapporto del Rettore del Convitto nazionale in data 23 maggio p. s.;

Vista la deliberazione resa dal Consiglio provinciale delle scuole in data 28 maggio detto mese,

Notifica:

Che dovendosi conferire i posti semigratuiti governativi e provinciali vacanti nel Convitto nazionale di Chieti a norma del R. Decreto 1.o giugno 1862, n. 655, per l'anno scolastico 1864-65, nel giorno 18 agosto p. v. alle ore 9 ant. nel R. Liceo ginnasiale avranno luogo gli esami di concorso.

Per essere ammessi a questo concorso gli aspiranti dovranno aver presentati al sig. Rettore del Convitto a tutto il dì 1.o agosto i seguenti documenti:

1. Una domanda scritta intieramente di proprio pugno dagli aspiranti, in cui dichiareranno a quale classe de' corsi secondari intendono essere ascritti;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che alla prossima apertura dell'anno scolastico i richiedenti non avranno età maggiore di 12 anni;

3. Un attestato degli studi, da cui si vegga che gli aspiranti entrano per lo meno alla prima classe ginnasiale;

4. Un attestato di vaccino o di sofferto vaiuolo ed un altro che comprovi avere una costituzione sana e scevra d'ogni genere di malattia attaccaticcia e schifosa;

5. Un ordinato del Consiglio municipale in cui si dichiari la professione del padre, il numero e la qualità delle persone componenti la famiglia, la somma pagata a titolo di contribuzione, il patrimonio che il padre o la madre posseggono.

Il concorso comprende due specie d'esami:

a) Per iscritto

b) Orale.

Gli esami per iscritto consistono in una composizione italiana ed un quesito d'aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare; in una composizione italiana ed in una versione dal latino adattata alla classe rispettiva, da cui provengono gli aspiranti, per tutti gli altri.

Gli esami orali versano sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe a cui aspirano rispettivamente i candidati. Il programma della quarta elementare, intorno al quale versano gli esami orali degli aspiranti alla prima ginnasiale, contengono principalmente, catechismo religioso, storia dell'antico testamento, analisi di lingua italiana, aritmetica, nozioni di geografia.

Gli aspiranti ai posti semigratuiti vacanti provinciali uniformandosi a quanto è detto per i mezzi posti governativi saranno ammessi ai medesimi esami per quindi procedere al conferimento, come per legge.

Si dichiara che i posti semigratuiti governativi vacanti pel prossimo anno scolastico 1864-65 sono due ed i provinciali sono ventisei per tutti e tre i circondari.

Chieti, 20 giugno 1864.

Pel Prefetto

Il consigliere delegato D. DE BLASIIS.

FATTI DIVERSI

RASSEGNE. — Il Comando della Guardia Nazionale di Milano ha pubblicato il seguente ordine del giorno:

Domenica 24 corrente, S. M. il Re, di ritorno dal campo di Somma, passerà in rassegna la nostra guardia cittadina.

Soldato egli stesso dell'italiana indipendenza, nella sua visita al valoroso esercito nazionale, ammirando con gioia i rapidi progressi e le severe discipline, ne ripartirà senza dubbio ritemprato l'animo a più liete speranze sui futuri destini del nostro paese.

Ufficiali, sott'ufficiali, caporali e militi!

Non vi sconforti il paragone se un più grave cômpito è assegnato all'esercito, e se anche fra voi non a tutti fu dato di prendere parte alle gloriose giornate di Palestro e S. Martino: tutti indistintamente concorreste con sacrificio all'italiano riscatto, e ne affrettaste coi voti l'adempimento.

È questa la prima volta che il vostro comandante superiore ha l'onore di presentarvi al Sovrano. Il numeroso concorso ed il marziale contegno gli siano sicura caparra che nei giorni della lotta, quando a voi soli verrà affidata la sicurezza del paese e la tutela delle leggi, l'opera vostra non verrà meno all'importante mandato.

CONGRESSO PEDAGOGICO ITALIANO *da tenersi in Firenze nel settembre* 1864.

Il Congresso Pedagogico riunito in Milano nel settembre 1863 sceglieva Firenze per sede della prossima sua riunione, e il presidente cav. Giuseppe Sacchi ne dava partecipazione al senatore R. Lambruschini invitandolo a prendere le disposizioni opportune per meglio corrispondere agl'intendimenti della filantropica associazione.

Il cav. Lambruschini raccoglieva intorno a sè il 12 giugno alcune persone che più hanno a cuore la pubblica istruzione in Toscana, e annunziava ad esse l'invito ricevuto dal cav. Sacchi. Gl' intervenuti facevano plauso a questa partecipazione, e nominavano una Commissione incaricata di preparare i lavori del Congresso confermando nel senatore Lambruschini il mandato di presidente.

Questa Commissione si crede ora in obbligo di rivolgersi ai cultori dell'italiana pedagogia, informandoli che il Congresso avrà luogo in Firenze dal 1.o al 10 settembre prossimo; che i primi sei giorni saranno consacrati a discutere alcuni argomenti spettanti all'istruzione primaria, e gli ultimi quattro si destineranno all'istruzione secondaria.

I temi della Commissione proposti al Congresso sono i seguenti:

Istruzione primaria.

1. Delle scuole femminili.

2. Di una scuola preparatoria che sia di mezzo fra gli Asili infantili e la prima elementare, da reggersi con affetto materno, e perciò da affidarsi a maestre.

3. Se nelle presenti scuole elementari l'istruzione serva quanto conviene all'educazione di tutto l' animo e come si possano condurre i maestri ad adempire questo principale ufficio.

4. Delle scuole normali e magistrali e delle scuole esemplari.

5. Delle scuole elementari nelle campagne.

6. Dei modi di continuare a promuovere l'istruzione elementare negli adulti.

7. Dei libri didattici e delle suppellettili nelle scuole.

Istruzione secondaria.

1. Delle attinenze tra la istruzione classica, la tecnica e la scientifica.

2. Dell'ingerenza dei Comuni, delle Provincie e del Governo nell'istruzione secondaria.

3. Dell' insegnamento delle lingue moderne nell'istruzione secondaria.

4. Dei modi di promuovere l'educazione femminile in Italia.

I sottoscritti fanno invito agli amici del pubblico insegnamento in Italia perchè vogliano intervenire personalmente a questo Congresso pedagogico, pregandoli di volervi apportare tutte quelle notizie che potranno raccogliere intorno alle condizioni della pubblica istruzione nelle provincie d'Italia cui essi appartengono, ed intorno ai libri scolastici che vi abbiano fatto prova migliore.

I sottoscritti stimano inutile di aggiungere parole di esortazione agli amici della popolare istruzione, onde rispondano numerosi a tale invito; contentandosi di dichiarare che i giorni in cui uomini egregi d'ogni italiana provincia si troveranno riuniti in Firenze per uno scopo promettitore di morale incremento alla patria comune, saranno giorni di esultanza per la intiera città.

Firenze, li 16 luglio 1864.

Raffaello Lambruschini, *presidente* — Maurizio Bufalini — Pasquale Villari — Enrico Mayer — Girolamo Buonazia — Dino Carina, *segretario*.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Introiti Telegrafici nei varii compartimenti dello Stato dal 1.o gennaio a tutto giugno 1864.

Compartimenti	INTROITI IN CIASCUN COMPARTIMENTO: Introiti effettivi dal 1° genn. a tutto maggio	Somma che avrebbero importato i dispacci governativi dal 1° genn. a tutto mag.	Totale	In giugno: Introito effettivo	Somma che avrebbero importato i disp. gov.	Totale	Introito effettivo a tutto giugno	Somma che avrebbero importato i disp governativi a tutto giugno	Totale generale
Torino . . .	363275 73	401522 75	764798 50	73249 78	48943 75	122193 53	436525 53	450466 5[illegible]	886992 03
Milano . . .	164879 93	162690 16	327570 09	47822 80	21853 75	69676 55	212702 73	184543 91	397246 64
Bologna . . .	99255 59	85735 25	184990 84	23345 73	21827 55	45173 28	122601 32	107562 80	230164 12
Firenze . . .	173391 74	79047 21	252438 95	34948 54	18055 30	53003 84	208340 28	97102 51	305442 79
Cagliari . . .	26620 61	6376 75	33197 36	6525 98	1848 30	8374 28	33146 59	8425 05	41571 64
Napoli . . .	186674 26	243415 60	430089 86	35751 »	156762 68	192513 68	222425 26	400178 28	622603 54
Bari . . .	84751 40	185424 20	270175 60	15652 38	22 04 55	38156 93	100403 78	207928 75	308332 53
Reggio (Calabria)	34039 53	57328 62	91368 15	7552 15	3079 20	10631 35	41591 68	60407 8[illegible]	101999 50
Palermo . . .	147265 51	91909 45	239174 96	29150 97	9085 41	38236 38	1764.6 48	100994 86	277411 34
Totali	1280151 32	1313619 99	2593801 31	273999 33	303960 49	577959 82	1554153 65	1617610 48	3171764 13

Introito effettivo in maggio	262,363	24
Id. Id. giugno	273,999	33
Maggior prodotto in giugno	11,636	09
Somma che avrebbero importato i disp. gover. in maggio	182,270	03
Id. Id. in giugno	303,960	49
Maggior importo in giugno	121,690	46

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 22 LUGLIO 1864

DIARIO

Lunedì 18 corrente il Papa si recò, accompagnato dai prelati della sua Corte, alla pontificia villeggiatura di Castel Gandolfo. Nel partire S. Santità fu ossequiata alla stazione dal ministro del commercio e dei lavori pubblici e dal generale comandante la truppa francese, e nell'arrivare a Castel Gandolfo fu ricevuto dal cardinale Altieri, vescovo di Albano.

Con circolare del 6 luglio corrente ai capi dei Governi di Vilna, Grodno, Kowno e Minsk il generale Mouraviev governatore generale della Lituania notifica che l'Imperatore Alessandro ha ordinato che d'ora innanzi nel paese affidato alla sua amministrazione non si potrà più senza previo consentimento del governatore erigere nuove chiese, cappelle e nuovi oratorii nè restaurare antichi edifizi dello stesso genere. La circolare prescrive nel tempo stesso ai detti capi di Governo di stendere la lista delle chiese, delle cappelle e degli oratorii che trovinsi in cadun Governo e di spedirla al governatore della Lituania indicando quando e da chi quelle chiese e quegli oratorii furono fondati, con quale autorizzazione e quando l'autorizzazione fu impartita; quali sono le chiese che sono uffiziate da curati o da vicari o da cappellani; chi diede loro autorizzazione di uffiziare e come e da chi sono gli officianti rimunerati. Il generale Mouraviev aggiunge che di queste disposizioni imperiali tenne contemporaneamente avvisate le autorità diocesane.

Un deputato della Camera dei Comuni, pigliando pretesto dall'annullamento del protocollo di Londra del 1852, chiese a lord Palmerston se il Governo della Regina non abbia per rappresaglia fatto sentire al Governo prussiano che la Granbretagna non può più stare mallevadrice delle disposizioni dei trattati del 1815 in quanto quelle disposizioni assicuravano alla Prussia le provincie distratte dalla Sassonia. Il primo ministro rispose che il Governo inglese non aveva fatto nulla su tale proposito e che non pensa debbasi seguire l'esempio dato dalla Prussia. Se il Gabinetto di Berlino, disse lord Palmerston, si è creduto lecito di ripudiare il trattato del 1852 perchè la Danimarca non aveva adempiuto a certi obblighi che non avevano nulla che fare con quel trattato, l'Inghilterra non ripudia il trattato del 1815 perchè nel 1863-64 è intervenuta una transazione estranea a quel trattato.

Il *Morning Post* continua a pubblicare dispacci sulla quistione dano-tedesca. Uno solo pare notevole, scritto dal conte Russell a sir A. Paget in data del 6 corrente da servire di risposta ad un dispaccio del caduto ministro Monrad. Lord John Russell dopo di avere da una parte protestato delle simpatie del Governo della Regina pel Re e pel popolo di Danimarca e dall'altra rimproverato ad alcune Potenze di aver violato il trattato di Londra, di cui è parola qui sopra, termina ricordando al Governo danese che il Governo britannico, pur non volendo, d'accordo colle altre Potenze neutre, sollicitare il Governo del Re Cristiano ad accettare condizioni giudicate incompatibili colla sicurezza e coll'onore della Danimarca, non si è impegnato mai nè poteva impegnarsi a sostenere la Danimarca colla forza delle armi o ad imporre all'Alemagna condizioni suggerite nella Conferenza di Londra.

I lettori ricordano come sia cominciata la guerra danese. La Dieta germanica ordinò dapprima alla Danimarca che dovesse sgombrare l'Holstein e il Lauenbourg, poi mandò in quei due ducati alcune sue truppe e commissari civili per amministrarli. Vi entrarono poscia gli Austro-prussiani sotto gli ordini del maresciallo Wrangel, il quale senza troppo rispetto all'autorità della Dieta e del suo generale il sassone De Hacke, fece quel che più gli talentava lasciando ad un tempo che altri protestasse a sua volta. Ora i Federali presidiavano ancora Rendsburgo, forte cittadella sul confine dello Slesvig-Holstein. Il principe prussiano Federico Carlo notificò al comandante federale che aveva ricevuto ordine di occupare Rendsbourg e che perciò dovesse sgombrare. Il generale Hacke protestò un'altra volta di cedere alla forza e i Prussiani pigliarono il suo luogo.

Il voto sulla proposta austro-prussiana, della quale recammo ieri il testo, fu dato. La Dieta federale ha risoluto a grande maggioranza d'invitare il duca Federico di Augustenbourg a presentare i titoli comprovanti i suoi dritti alla successione dello Slesvig-Holstein.

Il *Berlingske Tidende* pubblica il testo officiale delle condizioni dell'armistizio conchiuso il mattino del 18 corrente a Christiansfeld fra il colonnello danese Kauffmann e il luogotenente colonnello prussiano Stieble. Le ostilità e il blocco dovevano sospendersi dal 20 luglio a mezzodì sino al 31 luglio a mezzanotte. Durante questo periodo le comunicazioni fra i territorii occupati dalle due parti rimarranno interrotte.

L'ambasciata giapponese in Europa, della quale abbiamo parlato non ha molto, giunse il 14 luglio ad Alessandria. Assicurasi, dice la *France*, che il capo della missione abbia quivi trovato un dispaccio del Ticûn contenente il decreto che lo nomina primo ministro. Questo personaggio, aggiunge il giornale francese, è risoluto di soddisfare agl'interessi europei. E intanto ha provveduto per introdurre senza ritardo nel Giappone il telegrafo elettrico, le strade ferrate e il gaz. Gli ambasciatori giapponesi, dopo un breve soggiorno in Alessandria, andarono a Suez ad imbarcarsi per alla volta di Yeddo.

Scrivono da New York che la festa del 4 luglio, anniversario della dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti, venne quest'anno celebrata con assai minore pompa che in niun altro anno dacchè fu conchiusa la pace tra le colonie insorte e la Granbretagna. Quel giorno memorando fu segnato da un curioso accidente. John Quincy Adams di Boston nel Massachusetts, ultimo superstite degli uomini di Stato americani che videro nascere l'Unione, morì la notte del 3 corrente nell'età di 93 anni. Nato suddito coloniale inglese egli aveva 16 anni quando gli Stati Uniti dichiararono la loro indipendenza. Due volte in sua vita oratore di separazione mutò da ultimo pensiero e finì per chiamare ribelli le genti del Sud.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 21 *luglio*.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 (chiusura)	— 66 20
id. id. 4 1/2 0/0	— 94 50
Consolidati Inglesi 3 0/0	— 90 3/4
Id. italiano 5 0/0 in contanti	— 68 20
Id. id. id. fine corrente	— 68 10

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobiliare francese	— 991
Id. id. id. italiano	—
Id. id. id. spagnuolo	— 602
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	— 350
Id. id. Lombardo-Venete	— 528
Id. id. Austriache	— 407
Id. id. Romane	— 341
Obbligazioni	[illegible]

Berlino, 21 *luglio*.

Leggesi nella *Corrispondenza provinciale*: La sola condizione accettabile per conchiudere la pace consiste nell' assoluta cessione dei tre Ducati alla Prussia e all'Austria sotto riserva di provvedere ad una soluzione ulteriore relativamente ai diritti di successione. Verrà preso in seria considerazione il parere della Dieta germanica circa la decisione finale, ma è impossibile di lasciare che essa sola decida la questione.

Parigi, 21 *luglio*.

Situazione della Banca — Aumento numerario 3 milioni; diminuzione portafoglio 27 7/8; biglietti 4 2/5.

Il *Pays* in un articolo sottoscritto dal segretario della redazione dice che le potenze tedesche vogliono la cessione di tutto lo Schleswig; che questa è una ingiustizia; che esse devono lasciare che la popolazione danese resti alla Danimarca e che facendo altrimenti si espongono a rappresaglie.

Dresda, 22 *luglio*.

Il *Giornale di Dresda* ha un telegramma da Amburgo, il quale annunzia che il principe Federico Carlo notificò al comandante federale di aver ricevuto l'ordine d'impadronirsi di Rendsburg. Il generale Hacke rispose che, non avendo a sua disposizione che solo 4 compagnie di soldati, cedeva alla forza, lasciando alla Prussia la responsabilità di questi atti.

Altona, 22 *luglio*.

La *Gazzetta dello Schleswig-Holstein* annunzia che 6,000 Prussiani entrarono a Rendsburg.

Francoforte, 22 *luglio*.

La Dieta adottò a grande maggioranza la proposta austro-prussiana che invita il duca d'Augustenburg a presentare i suoi titoli di successione.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

22 Luglio 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. m. in c. 68 05 25 20 20 10 — corso legale 68 10.

Fondi privati.

Credito mobiliare italiano. 200 vers. C. d. mattina in liq. 511 p. 31 agosto.

BORSA DI NAPOLI — 21 Luglio 1864.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 68 05 chiusa a 67 85.

Id. 3 per 0/0, aperta a 42 chiusa a 42.

BORSA DI PARIGI — 21 Luglio 1864.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L.	90 7/8	90 6/8
3 0/0 Francese	»	66 25	66 20
5 0/0 Italiano	»	68 20	68 15
Certificati del nuovo prestito	»	» »	» »
Az. del credito mobiliare Ital.	»	508 »	» »
Id. Francese	»	1008 »	991 »
Azioni delle ferrovie			
Vittorio Emanuele	»	351 »	350 »
Lombarde	»	530 »	530 »
Romane	»	341 »	338 »

G. FAVALE *gerente*.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Direzione generale del Demanio.

Avviso.

Per cura del Ministero della Pubblica Istruzione è testè uscito dalle stampe il 1.o volume del Vocabolario della Crusca, il quale comprende tutta la lettera *A*.

Questo volume, di 911 pagine in-folio, è posto in vendita per conto delle Finanze dello Stato presso gli uffizi del Demanio di Firenze, Milano, Bologna, Genova, Napoli e Torino, e presso gli uffizi del registro (Atti civili) di Pisa, Livorno, Siena, Palermo (1.o ufficio). Il prezzo del volume è di lire 25, pagabile all'atto dell'acquisto.

CITTÀ DI TORINO

Addì 22 del prossimo mese di agosto avrà luogo un esame di concorso per la nomina di otto maestre elementari, collo stipendio di L. 900, oltre all'aumento di L. 100 per ogni quinquennio di lodevole servizio, a cominciare dal 16 p. v. ottobre.

Le aspiranti dovranno presentare alla segreteria municipale (3.o uffizio, Istruzione Pubblica), prima del 15 del prossimo mese, la loro domanda stesa su carta da bollo da 50 centesimi, corredata dei seguenti documenti:

1. Patente d'idoneità per l'insegnamento elementare o normale almeno di grado inferiore;

2. Certificato di moralità per l'ultimo triennio;

3. Fede di battesimo;

4. Attestazione dell'ispettore del circondario, da cui risulti che l'aspirante, dopo aver conseguito la patente d'idoneità, abbia effettivamente assistito ad una scuola approvata almeno per sei mesi.

Le aspiranti per altro che hanno fatto il corso in una scuola normale, sono dispensate da questo tirocinio.

Gli esami consisteranno in un saggio in iscritto di composizione italiana e di aritmetica, da compiersi in una sola seduta di 6 ore ed in una prova orale di 40 minuti, sui programmi di Catechismo e di Storia Sacra, di lingua italiana, di aritmetica o sistema metrico e di pedagogia, approvati con R. decreto 9 novembre 1861.

Agli esami orali saranno solamente ammesse le 16 aspiranti che avranno sugli esami in iscritto meritato il voto migliore.

Torino, 12 luglio 1864

Il segretario
C FAVA.

3468

CITTÀ DI TORINO

Avviso di concorso all'esercizio di una farmacia

A tenore di nota del signor Prefetto della provincia in data 11 luglio 1864, colla quale si partecipa che per l'esercizio delle farmacie dei sobborghi non occorre più il diploma richiesto per la capitale colla relativa maggiore malleveria;

In sostituzione di precedente manifesto,

SI NOTIFICA:

I farmacisti che intendono concorrere all'esercizio della farmacia stabilita nel borgo Vanchiglia, sono invitati a presentare alla Segreteria Municipale (Ufficio 2.o), non più tardi del 13 agosto 1864, la loro domanda su carta da bollo, corredata dei seguenti titoli:

1. Diploma;

2. Certificato municipale del luogo dove si è esercito la farmacia, e di avervi soddisfatto con zelo ed intelligenza;

3. Dichiarazione giudiziale di non essere incorso in alcuna penalità, nè avere incontrata alcuna risponsabilità verso i terzi pel fatto dell'esercizio della farmacia;

4. Esibizione, nell'atto della presentazione della domanda, di cartelle del Debito Pubblico della rendita di lire 150 per la relativa malleveria;

5. Obbligo, in caso di elezione, di sottostare a tutte le spese occorrenti per la pubblicazione del concorso. 3377

CITTÀ DI TORINO

AVVISO DI SECONDO INCANTO

Per la deserzione dell'incanto cui si procedette il 18 del corrente mese di luglio,

Si notifica,

Che giovedì 4 agosto p. v., alle ore due pomeridiane nel civico palazzo, si aprirà un nuovo incanto col metodo dei partiti segreti per l'appalto della provvista di termini numerati e guide in pietra, per lo scomparto delle sepolture private nei cimiteri suburbani di questa città, e si farà luogo al deliberamento, qualunque sia per essere il numero degli oblatori e delle offerte per trattarsi di secondo incanto, a favore dell'offerente maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi portati dal relativo capitolato, il cui ammontare ascende alla somma approssimativa di L. 1200.

I capitoli delle condizioni sì generale che speciale, cui va subordinata l'impresa, sono visibili presso il civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 3616

Contro vaglia postale FRANCO alla tipografia EREDI BOTTA in TORINO, si spediscono in tutto il Regno d'Italia le seguenti opere:

CASPER, medicina legale, traduzione del cav. dottore Leone, vol. 2, L. 16.

GIOBERTI, Carteggio e ricordi biografici per cura di G. Massari, vol. 3, L. 24

HEYSE, Scienza delle lingue, opera postuma edita dal dottore *Steinthal* professore nell'università di Berlino. Traduzione del cav. dottore Leone, 1 vol. L. 4.

STATISTICA AMMINISTRATIVA del Regno d'Italia, 2.a edizione, 1 vol. L. 5.

RACCOLTA generale dei regolamenti, manifesti, ecc., dell'amministrazione della Città di Torino, 1 vol. L. 10.

3162

VILLA da vendere sui colli di Moncalieri, di giornate 11 circa, tutta piana e cinta; dirigersi al negozio da cartaio Passarino. 3522

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Reggio (Calabria)

Situazione degli stabili — Provincia	Situazione degli stabili — Comune	Se rustici od urbani	Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti	Corrispondente loro valore complessivo	Luogo ove si aprirà l'asta	Data della medesima
Reggio	Reggio	Fondo rustico	1	479 80	D.rez. Dem.le	28 luglio 1864
id.	id.	id.	1	2361 80	id.	id.
id.	id.	id.	1	1129 60	id.	id.
id.	id.	Quattro corpi di fondi rustici	1	3916 40	id.	id.
id.	id.	Fondo rustico	1	3364 40	id.	id.
id.	id.	Id. con caseggiato colonico	1	13254 80	id.	1 agosto 1864
id.	id.	Quattro corpi di fondi rustici	1	3618 40	id.	id.
id.	id.	id.	1	3420 80	id.	id.
id.	id.	Fondo rustico	1	1275 60	id.	id.
id.	id.	Piccolo fondo rustico	1	143 00	id.	id.
			10	33169 60		

Reggio (Calabria), li 15 giugno 1864.

Compagnia d'Assicurazione

A PREMIO FISSO

CONTRO I DANNI DEGL' INCENDI E DELLO SCOPPIO DEL GAS

Autorizzata da S. M.

Via S. Filippo, n. 12, palazzo della Cisterna

I signori azionari sono pregati ad intervenire alla seconda seduta del convocato generale che avrà luogo il giorno 27 corrente, alle ore 2 pomeridiane, per sentire la relazione dei signori delegati alla verificazione de' conti.

Torino, 22 luglio 1864.

L'Agente centrale e Segretario
E. CHARENCE.

3629

VENDITA

A trattativa di tenimento nei territorii di Savigliano e Marene, di ett. 81, 50 (giorn. 214) tra campi, prati, alteni, ripe con due distinti fabbricati per cui si rende possibile la divisione in due lotti separati.

Per il prezzo a soddisfarsi anche a lunghe more, e per le condizioni, dirigersi al regio notaio Roggero, in Torino, via dell'Ippodromo, n. 4. 3249

STROMENTI DI MUSICA
IN RAME E IN LEGNO

NUM. 50, VIA SAINT-GEORGES, PARIGI

ADOLFO SAX

Provveditore della Casa imperiale di S. M. l'imperatore, professore al conservatorio imperiale di musica, autore del sistema di organazione e fornitore brevettato della musica delle Guide e degli altri reggimenti della Guardia imperiale.

UNICA GRANDE MEDAGLIA D'ONORE
E COUNCIL MEDAL

Alle Esposizioni internazionali del 1851 e del 1855.

ESTRATTO

DALLE RELAZIONI DEL GIURI' INTERNAZIONALE DELL'ESPOSIZIONE DEL 1862.

Saxofono alto in *mi* b.

Il signor Adolfo Sax occuperebbe da sè solo tutto lo spazio di questa relazione, se noi dovessimo descrivere le invenzioni molteplici i cui dovette intrattenersi il giurì, parecchie delle quali datano da molti anni. Del resto il merito del signor Sax, come inventore e come fabbricante, è abbastanza conosciuto perchè non occorra entrare in maggiori particolari a suo riguardo.

Egli ci fece sentire l'interessante sua famiglia di saxofoni, la cui sonorità piena e graziosa ha una parte essenziale nelle nostre bande musicali. Il giurì ha pur dovuto apprezzare la perfezione de' suoi clarinetti e la sonorità de' suoi bassi clarini, stromenti che il signor Sax ha riformati da lungo tempo e di cui altri fabbricanti hanno inutilmente tentato di imitare il suono particolare; si è anche apprezzato il suono pastoso del suo clarinetto contrabbasso.

Saxhorn C alto in *si* b a pistoni e a 5 chiavi.

I suoi strumenti a pistone e a chiavi sono una felice innovazione la quale permette di ottenere da un medesimo stromento due sonorità poco dissimili e specialmente due distinti modi di emissione dei suoni; il suono legato degli stromenti a chiave che tanto si adatta a certi passaggi di canto e nel trillo; l'articolazione spiccata degli stromenti a pistone, che è preferibile in certi passaggi ed in certi generi di musica. Inoltre il meccanismo di questi stromenti è combinato in modo da potersi servire a volontà delle chiavi e dei pistoni senza spostare la mano.

Corno a pistoni e a tre chiavi.

Il signor Sax ha pure esposto parecchie collezioni di stromenti a padiglione girante, di altri a *reflecteur*, coi quali si può a volontà spingere il suono in direzioni diverse . . . .

. . . .

Questa felice invenzione favorirà senza dubbio l'introduzione nelle orchestre degli stromenti del signor Sax . . . .

. . . .

Il signor Sax fece anche sentire ai giurì uno stromento a nuova digitatura molto più razionale di quella degli antichi stromenti. Questo metodo consiste nell'intercalare nel corpo principale dello stromento, mediante l'azione separata di un certo numero di pistoni, corpi longitudinali gradatamente crescenti, in modo da riempiere con note perfettamente giuste i vuoti della serie armonica del tubo principale. In questo sistema per ciascuna nota basta un solo pistone, il che rende possibili tutte le successioni di note e facilita il trillo.

Stromento a padiglione girante.

. . . .

I nuovi timpani del signor Sax. — A quest'ultima invenzione è destinata una parte importante nell'arte musicale. Infatti il signor Sax sbarazzando i timpani dall'incomoda cassa sulla quale erano tesi, li rese di una tale leggerezza per cui ne è facile il trasporto ed il collocamento. Sarà così oramai possibile di avere nelle orchestre scale diatoniche ed anche cromatiche dai timpani la cui utilità sarà tanto più notevole in quanto che in questi nuovi timpani non si ode più il rombo, e la tonalità si fa sentire con una sonorità rimarchevole; insomma, non fanno più rumore ma danno un suono distinto.

Riepilogando, il genio dell'invenzione, fecondato dal senso pratico e sostenuto da un profondo sentimento dell'arte, assicura al signor Sax una superiorità incontestabile.

Quanto alla proprietà ed ai vantaggi delle altre invenzioni del signor Adolfo Sax, nonchè pei prezzi di tutti i suoi stromenti, si consulti il catalogo che si distribuisce alla sua manifattura, via Saint Georges, n. 50, a Parigi.

Tutti gli stromenti portano il nome: Adolphe Sax a Parigi, provveditore della casa militare dell'imperatore, il numero d'ordine dello stromento ed il punzone. Gli stromenti che non portano tutti questi segni non sortono dalla sua fabbrica.

Nuovo trombone Sax a 6 pistoni indipendenti.

3348 Nuovi timpani senza cassa.

Occasione favorevole

DA VENDERE
CASSA DI FERRO

Di solidissima e recente costruzione, presso Bertero Giuseppe serragliere, via Bertola, quasi rimpetto alla porta n. 30.

INCANTO VOLONTARIO
DI MOBILI

Il 30 corrente luglio ore 9 mattutine in Torino e nel negozio di terraglie della minore Elena Giuseppa Gedda, in via Borgo Nuovo, num. 27, piano terreno, si procederà dal segretario della giudicatura di Borgo Nuovo, commesso dal tribunale di questo circondario, alla vendita agli incanti degli oggetti componenti il negozio suddetto.

3632 Not. I. Rognone.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

AVVISO

Si fa noto al pubblico che negl'incanti tenutisi oggi in questo Ministero, il prodotto della prossima pesca autunnale nelle valli di Comacchio fu deliberato all'autore della migliore offerta stata presentata in L. 530,390, e che il termine utile per l'aumento, non inferiore al ventesimo su tale prezzo, scadrà alle ore 11 antimeridiane precise del giorno di martedì 26 del corrente mese di luglio.

Stan ferme nel resto tutte le altre avvertenze già fatte di pubblica ragione col precedente avviso del 27 scorso giugno.

Torino, addì 14 luglio 1864.

Per detto Ministero
Il direttore capo della 2.a divisione
E. SEGRÈ.

BANCO DI SCONTO E DI SETE

Via Santa Teresa, casa Pallavicino Mossi, num. 11

Il Consiglio d'amministrazione nella sua seduta d'oggi ha fissato il dividendo semestrale al 30 giugno scorso a L. 5 75 per ogni azione di L. 250, con L. 125 versate.

I pagamenti si faranno dal banco stesso sulla presentazione dei certificati provvisorii a cominciare dal 18 corrente.

Venne pure fissata per il giorno 10 del prossimo agosto l'adunanza generale ordinaria per l'approvazione del resoconto semestrale al 30 giugno scorse, e per la surrogazione di due amministratori defunti e di altro demissionario.

La stessa adunanza è pure chiamata a deliberare su qualche modificazione da introdursi previa l'approvazione governativa negli articoli 12 e 15 dello statuto sociale.

Ogni azionista che dieci giorni prima depositerà nella cassa della società 10 azioni, potrà intervenire qual membro alla detta adunanza.

Torino, 15 luglio 1864.

3526 *LA DIREZIONE.*

NEL COLLEGIO SEMI-CONVITTO

diretto dal sig. sacerdote Bartolomeo Allione, via Provvidenza, num. 30, per l'anno vegnente oltre al corso elementare si aggiungeranno il tecnico e ginnasiale, e si riceveranno anche Allievi a pensione interna. 3597

AFFITTAMENTO

pel San Martino 1864

CASCINA *La Bruna*, in Cumiana, di giornate 96 tra campi, prati, alteni e boschi con amplo fabbricato civile e rustico.

Dirigersi in Cumiana, al signor geometra Olivero; in Piscina al sig. Ferrero proprietario del Caffè del Centro; in Torino, alla Tintoria Bo, via della Corte d'Appello, num. 6 3571

INCANTO
DI BATTELLO PIGNORATO

Il giorno 27 corrente luglio ore 9 mattutine, sulla sponda sinistra del fiume Po, in attinenza al castello del Valentino, territorio di Torino, si procederà dal segretario della giudicatura di Borgo Nuovo alla vendita agli incanti del battello denominato il *Torquato Tasso*, stato pignorato ad instanza di Giovanni Bolta, contro il cav. Carlo Lustrini.

3631 Not. I. Rognone.

VENDITA VOLONTARIA

del tenimento detto di S. Girolamo

Nel giorno di martedì 9 agosto 1864, alle ore 9 del mattino, in Biella, in una sala del palazzo Vescovile, per parte del Seminario Vescovile Maggiore si procederà all'incanto per la vendita del tenimento detto di San Gerolamo, sul territorio di Biella e Chiavazza, in vicinanza della città, sovra collina, in amena situazione, con incantevole prospetto al mattino, a giorno e a sera, e consistente in vasto fabbricato, già ad uso di convento, con chiesa, giardino, cascine, campi, vigne, prati e boschi, in tre lotti, con deliberamento al miglior offerente in aumento al prezzo fissato da perizia per ciascun lotto, come infra:

Lotto primo di are 1931, 60, 39 (giornate 50, 69, 11, 6), al prezzo di L. 63,882 39.

Lotto secondo di are 505, 17, 40 (giornate 13, 25, 9, 3), al prezzo di L. 14,620 01;

Lotto terzo di are 481, 57, 87 (giornate 12, 71, 5, 6), al prezzo di L. 12,162 79.

Le condizioni sono visibili in Biella presso il notaio sottoscritto.

Biella, 28 giugno 1864.

3303 Notaio Ramella.

3603 NOTIFICANZA DI PIGNORAMENTO
a mani terze.

Ad instanza di Fogliasso Giuseppe mercante sarto in Torino, via della Cernaia, num. 16, venne dall'usciere Michele Fiorio notificato il giorno d'oggi atto di pignoramento al Giuseppe Pistone capitano nel 47 regg. di fanteria, collocato in aspettativa, già domiciliato in Torino, sezione Borgonuovo, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a senso dell'art. 61 del codice di proc. civ., seguito a mani di S. E. il ministro della guerra, a garanzia della somma capitale di L. 125 e spese, portate da sentenza della giudicatura di Torino, sezione Borgonuovo, in data 16 aprile 1864, con contemporanea citazione a comparire nanti il giudice di Torino, sezione Po, alle ore 8 di mattina del 23 corrente luglio per gli effetti previsti dall'art. 761, num. 6, del citato cod. di procedura.

Torino, 19 luglio 1864.

Caus. Gio. Fenocchio procur. generale *ad negotia*.

3636 CITAZIONE

Si notifica che ad istanza delli signori cav. Cesare Vaglienti, marchesa Enrichetta e marchese Carlo madre e figlio Vivalda di Castellino, fratelli Juva, banchieri Barbaroux e Todros, e litisconsorti palchettisti del Teatro D'Angennes di questa città, venne, con atto dell'usciere Marchisio 18 corrente mese, citato il sig. Eugenio Meynadier, ora residente in Nizza Marittima, a comparire avanti la Corte d'appello in questa città sedente, fra giorni sessanta, per ivi, unitamente alla pure evocata contessa Clementina D'Angennes consorte del conte Nicola Gherardi, dimorante a Sinigaglia, dir cause per le quali, in riparazione della sentenza profferta dal tribunale di circondario di questa città del 28 scorso maggio, non si debbano accogliere le loro domande d'indennità pei danni sofferti per la violazione dei patti o diritti che in tale qualità di palchettisti loro competono.

Torino, il 20 luglio 1864.

Inz sost. Rodella.

3341 CITAZIONE

Instante il signor Giani Onorato residente a Dronero, l'usciere Pietro Gatti con atto del 20 corrente luglio citò a senso dell'art. 61 del cod. di proc. civ., il signor Michele Degregori fu Francesco, nato a Cuneo, già residente a Dronero, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti il signor giudice di Dronero, alle ore nove mattutine dell'17 agosto p. v., onde veder provvedere sulla domanda che gli si fa pel pagamento di L. 158, interessi e spese.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.

PARTE UFFICIALE

S. M. nelle udienze delli 27 e 31 dicembre 1863, e delli 21 e 31 gennaio, e 4, 18, 21 e 25 febbraio 1864 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	NOME E COGNOME del Pensionato	DATA della nascita	QUALITÀ	MINISTERO da cui dipendeva	Servizio computabile: Anni	Mesi	Giorni	MOTIVO del collocamento a riposo	DATA del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		LEGGE o Regolamento applicati	Montare della pensione		DECORRENZA della pensione
1	Vinelli dottore Tommaso	1811 17 8bre	Giudice nel mandamento di Bertinoro	Graz. e Giust.	1	4	8	Motivi di salute	1861 13 genn.	1915	20	Leggi Pontif. 1 magg. 1828 e 28 giug. 1843	127	68	1861 1 febb.
2	Geranzani Luigi	1801 17 7bre	Controllore al dazio consumo murato in Milano	Finanze	12	2	22	Id.	1863 23 ottobre	1814	81	Art. 8 delle normali di Lombardia	1811	81	1863 1 9bre
3	Castiglioni nobile Giuseppe	1802 6 aprile	Ufficiale di dazio consumo murato in Milano	Id.	12	1	21	Id.	Id.	1533	36	Id.	1553	56	Id.
4	Naldi Gio. Battista	1803 5 febb.	Ricevitore di dazio consumo in Bologna	Id.	31	7	24	Id.	» 28 7bre	1320	»	Leggi Pontificie 1 mag. 1828 e 28 giug. 1843	1023	»	» 1 8bre
5	Ravajoli Livio	1808 28 8bre	Ricevitore di dazio consumo in Forlì	Id.	35	2	»	Id.	Id.	1320	»	Id.	1155	»	Id.
6	Benetti Maria vedova Nonnini (1)	1797 7 aprile	Madre di Nonnini Carlo, scrivano presso la direzione delle gabelle in Bologna	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	100	»	1862 6 xbre
7	Rustichelli Giacomo	1833 23 genn.	Guardia doganale	Id.	10	»	»	Motivi di salute	1862 30 8bre	510	»	Regolamento pontificio 24 8bre 1827	270	»	» 1 9bre
8	Mattioli Giovanni	1814 23 giugno	Brigadiere nelle guardie doganali	Id.	21	»	»	Id.	1863 26 giugno	660	»	Id.	493	»	1863 1 luglio
9	Loviselli Enrico	1831 22 detto	Preposto doganale	Id.	8	5	15	Id.	» 17 detto	600	»	Regolamento 24 ottobre 1827	200	»	» 1 genn.
10	Rossi Nazareno	1829 7 marzo	Id.	Id.	10	»	»	Id.	» 22 magg.	510	»	Id.	270	»	» 1 giugno
11	Ravajoli Achille	1830 19 magg.	Guardia doganale	Id.	10	»	»	Id.	» 26 marzo	510	»	Regolam. pontificie 24 8bre 1827	270	»	» 1 aprile
12	Castelli Severino	1814 15 giugno	Custode delle carceri di Brescia	Interno	31	1	8	Id.	» 13 8bre	777	78	Art. 8 delle normali di Lombardia	388	88	» 1 8bre
13	Muratori Clementina (1)	1804 10 giugno	Vedova di Zanfi Pietro, ex-segretario nella cessata intendenza di finanze in Modena	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Dec. 12 febb. 1806 vigente nelle Provincie Modenesi	866	67	» 17 9bre
14	Paparo Domenico Pasquale	1812 1 febb.	Guardia doganale	Id.	26	4	3	Deliberazione della commissione centrale di scrutinio	1862 30 8bre	408	»	Decreto 3 maggio 1816	204	»	1862 16 9bre
15	Sidari Antonio Giuseppe	1807 2 9bre	Id.	Id.	21	5	3	Id.	» 17 xbre	408	»	Id.	136	»	» 1 xbre
16	Sgattone Filippo	1804 7 detto	Id.	Id.	23	3	»	Id.	Id.	408	»	Id.	136	»	Id.
17	Gimignani Nicola	1796 9 febb.	Furiere di 2ª classe nei dazi indiretti	Id.	38	3	28	Età inoltrata	» 27 9bre	612	»	Id.	510	»	1863 1 genn.
18	Bosco Francesco	1803 9 xbre	Guardia doganale	Id.	24	8	18	Determinazione della commissione centrale di scrutinio	» 17 xbre	408	»	Id.	136	»	1862 1 xbre
19	D'Andrea Saverio	1804 9 magg.	Brigadiere doganale	Id.	23	4	19	Id.	» 5 9bre	459	»	Id.	153	»	Id.
20	Piecirello Salvatore	1799 9 agosto	Furiere nei dazi indiretti di 2ª classe	Id.	10	7	7	Età inoltrata	» 27 detto	612	»	Id.	612	»	1863 1 genn.
21	Sartiani o Sartiano Carlo	1816 3 7bre	Furiere negl'invalidi	Guerra	31	3	4	Avanzata età e fisiche indisposizioni	1863 20 7bre	306	»	Id.	204	»	» 16 8bre
22	Grossi Raffaele	1810 1 xbre	Furiere nei dazi indiretti	Finanze	33	3	»	Id.	1862 27 9bre	612	»	Id.	408	»	» 1 genn.
23	Fratto Vitaliano	1811 7 genn.	Brigadiere doganale	Id.	29	9	15	Id.	» 30 8bre	459	»	Id.	229	50	1862 16 9bre
24	Rigliardi Vincenzo	1799 19 8bre	Marinaro di 2ª classe nei dazi indiretti	Id.	16	7	23	Id.	Id.	408	»	Id.	408	»	Id.
25	Russo Vincenzo	1802 30 9bre	Guardia doganale	Id.	36	8	15	Id.	Id.	408	»	Id.	340	»	Id.
26	Rubino Rosario	1810 23 agosto	Brigadiere idem	Id.	48	9	15	Id.	Id.	459	»	Id.	382	50	Id.
27	Ciaccio Luigi	1807 21 7bre	Guardia idem	Id.	31	8	13	Id.	Id.	408	»	Id.	272	»	Id.
28	Chiriaco Annibale	1805 1 genn.	Brigadiere idem	Id.	29	4	15	Id.	Id.	459	»	Id.	229	50	Id.
29	Di Scala Giovanni	1818 7 febb.	Marinaro cannoniere nel corpo reale equipaggi	Marina	24	7	20	Id.	1863 1 aprile	317	»	Id.	105	66	1864 1 febb.
30	Calandra Giovanni	1788 28 9bre	Marinaro nei dazi indiretti	Finanze	33	2	21	Parere della commissione centrale di scrutinio	1862 30 agosto	253	»	Decreto 25 genn. 1823	170	»	1862 16 7bre
31	Pianori Attilio	1818 15 marzo	Ex-guardia doganale nelle Marche	Id.	9	»	»	Per dimissione inflitta dal governo pontificio nel 1849 per motivi politici	»	325	58	Regolam. pontificio 24 8bre 1827	108	52	1861 1 genn.
32	Campolonghi Maria Felicita (1)	1808 27 8bre	Vedova di Burkard Giorgio, virtuoso di camera e di cappella reale in Parma	Istruz. pubb.	»	»	»	»	»	»	»	Decreto parmense 2 luglio 1822	333	33	1863 29 agosto
33	Molteni Angela (1)	1811 12 xbre	Vedova di Paganuzzi Porfirio, ex-magazziniere delle privative in Salsomaggiore	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Id.	600	»	» 4 luglio
34	Castiglioni Luigi	1797 26 marzo	Direttore del ginnasio di Cremona	Istruz. pubb.	35	11	»	Motivi di salute	1863 27 7bre	1814	81	Normali di Lombard. e S.R. 20 7bre 1819	1814	81	» 1 8bre
35	Tavernarini avv. Giovanni	1806 27 xbre	Giudice del cessato tribunale d'appello in Reggio d'Emilia	Grazia e Giustizia	28	8	19	Id.	» 19 luglio	3800	»	Dec. 12 febb. 1806 vigente nelle provincie modenesi	1140	»	» 1 agosto
36	Giamotti Luigi (2)	1846 16 genn.	Orfano di Antonio già guardia del corpo a piedi e di Leone Emanuele	Guerra	»	»	»	»	»	382	50	Decreto 3 maggio 1816	21	25	» 8 magg.
37	Giamotti Gennaro (2)	1850 15 maggio	Id.										21	23	Id.
38	Giamotti Pasquale (2)	1856 13 9bre	Id.										21	23	Id.
39	La Rosa Fortunato	1808 21 7bre	Guardiano d'artiglieria	Id.	35	10	21	Riforma dell'esercito	1861 21 luglio	612	»	Id.	510	»	1861 5 9bre
40	Jacovone Giovanni	1791 14 detto	Aiutante nel disciolto esercito delle Due Sicilie, destituito per causa politica	Id.	»	»	»	Destituito politico	1863 29 9bre	»	»	Legge 27 giugno 1850 e Decr. 10 genn. 1861	630	»	» 1 genn.
41	Sarto Carlo	1793 24 marzo	Campione della dogana di Napoli	Finanze	34	7	»	Per avanzata età	» 4 luglio	510	»	Decreto 3 magg. 1816	340	»	1863 1 agosto
42	Fesona Domenico Giuseppe	1806 3 giugno	Guardia doganale	Id.	15	4	24	Id.	1862 19 9bre	408	»	Id.	204	»	1862 1 xbre
43	Caccavalle Vincenzo	1816 13 marzo	Id.	Id.	20	2	13	Parere della commissione di scrutinio	» 17 xbre	408	»	Id.	136	»	Id.
44	Cipolla Giuseppe	1815 5 genn.	Brigadiere doganale	Id.	24	3	2	Id.	Id.	459	»	Id.	153	»	Id.
45	Resta Agnese (1)	1789 7 luglio	Vedova di Resta Antonio, direttore dei dazi indiretti	Id.	»	»	»	»	»	1080	»	Id.	680	»	1863 1 magg.
46	Jonata Giovanna (1)	1796 29 8bre	Vedova di Comelli Aniello, ufficiale di carico nella direzione generale dei dazi indiretti	Id.	»	»	»	»	»	2550	»	Id.	425	»	» 14 febb.
47	Marchetta Maria Gaetana (1)	1798 3 aprile	Vedova di Caruso Pasquale, soldato	Guerra	»	»	»	»	»	153	»	Id.	25	50	1862 4 7bre
48	Valguarnera Maria Amalia (1)	1796 1 magg.	Vedova del capo contabile di 1ª classe De Mardellis Raffaele	Finanze	»	»	»	»	»	1530	»	Id.	255	»	» 23 9bre
49	Rizzo Maria Rosa (1)	1833 12 genn.	Vedova di Manno Giuseppe, furiere dei cannonieri e marinai	Marina	»	»	»	»	»	408	»	Id. e S. R. 18 agosto 1831	68	»	1863 22 genn.
50	Sampieri Angela (1)	1777 17 7bre	Vedova di Spiticchi Carlo, già custode della gran corte dei conti in Palermo	Finanze	»	»	»	»	»	459	»	Decreto 25 genn. 1823	76	50	» 13 febb.
51	Del Grande Maria Nicola (3)	1812 24 aprile	Orfana di Giuseppe, guardia doganale, e di d'Onofrio Annantonia, premorta al marito	Id.	»	»	»	»	»	408	»	Decreto 3 maggio 1816	68	»	1861 7 marzo
52	Pennasilico Adelaide (1)	1813 12 marzo	Vedova del già capitano nel disciolto esercito delle Due Sicilie, Patitari Francesco, destituito per causa politica	Guerra	»	»	»	»	»	»	»	Legge 27 giugno 1850, D. 10 gennaio 1861 e L. 30 giugno 1861	475	»	» 1 genn.
53	Marchisio Maria Michela (1)	1819 10 agosto	Vedova di Lanza Arcadio, capitano al riposo	Id.	»	»	»	»	»	2040	»	Decreto 3 maggio 1816	340	»	1863 3 agosto
54	De Cicco Maria Giuseppa (1)	1808 19 magg.	Vedova di Gargarella Luigi, guardia doganale	Finanze	»	»	»	»	»	408	»	Id.	68	»	» 22 detto
55	Siracusa Rosa (1)	1786 13 marzo	Vedova di Coppola Giuseppe, già aiutante segretario nella università di Messina	Istruzione pubblica	»	»	»	»	»	459	»	Id.	76	50	» 6 aprile
56	Quintavalle Maria Luisa (1)	1820 19 luglio	Vedova del furiere maggiore Borgia Cesare	Guerra	»	»	»	»	»	459	»	Id.	76	50	» 4 genn.
57	Carpano o Carpino Maria Giovanna (1)	1822 24 giugno	Vedova del caporale Talento Giacomo	Id.	»	»	»	»	»	229	50	Id.	38	25	» 10 luglio
58	Lo Bianco Maria (1)	1795 27 marzo	Vedova di De Luca Francesco, caporale	Marina	»	»	»	»	»	357	»	Id.	59	50	1862 28 agosto
59	D'Acunto Luigia (1)	1839 3 giugno	Vedova di Manguso Antonio, sergente	Id.	»	»	»	»	»	408	»	Id. e S. R. 18 agosto 1831	68	»	1863 22 genn.
60	Marciano Rosaria (1)	»	Vedova di De Salvo Antonino, già messo e bidello nella regia università di Messina	Istruzione pubblica	»	»	»	»	»	510	»	Id.	85	»	Id.
61	Costanzo Rosa (1)	1799 1 genn.	Vedova di La Barbera Francesco, guardia dei dazi indiretti al ritiro	Finanze	»	»	»	»	»	382	50	Decreto 25 genn. 1823	63	75	1862 6 9bre
62	Giordano Cutropia (3)	1813 5 aprile	Orfana di Nicola, ufficiale nella disciolta tesoreria generale di Napoli, e di Siciliano Giacomina	Id.	»	»	»	»	»	2040	»	Decr. 3 magg. 1816	340	»	1863 12 magg.
63	Faraone Gaetana (3)	1821 22 giugno	Orfana di Giuseppe, già commesso nei dazi indiretti, e di Sgambati Mariangela	Id.	»	»	»	»	»	763	»	Id.	42	50	» 12 febb.
64	Faraone Carolina (3)	1828 2 magg.	Id.										42	50	Id.
65	Faraone Chiara (3)	1826 28 genn	Id.										42	50	Id.
66	Tipaldi Maria Michela (3)	1813 8 aprile	Orfana di Michele, già furiere doganale, e di Giordano Carmela	Id.	»	»	»	»	»	612	»	Id.	102	»	» 4 aprile
67	Barba Costanza (3)	1827 16 7bre	Orfana di Baldassarre, marinaro doganale e di Trollo Maria	Id.	»	»	»	»	»	408	»	Id.	68	»	1862 2 luglio
68	Mancini Costanza (3)	1832 26 aprile	Orfana di Giuseppe Antonio, già cancelliere del giudicato d'istruzione e di Massei Teresa	Grazia e Giustizia	»	»	»	»	»	1699	80	Id. e S. R. 18 ag.o 1831	283	30	1863 22 genn.
69	Chiarini Marianna (3)	1836 20 detto	Orfana di Giovanni Battista, sotto-intendente al ritiro, e di Cavacini Maria Teresa	Interno	»	»	»	»	»	2975	»	Decreto 3 maggio 1816	165	27	1862 25 7bre
70	Chiarini Laura (3)	1845 29 marzo	Id.										165	27	Id.
71	Chiarini Ernesto (2)	1851 23 detto	Id.										165	27	Id.
72	Santo Stefano della Cerda marchese Falco	1812 28 luglio	Colonnello nell'arma di cavalleria	Guerra	37	2	17	Anzianità	1863 18 marzo	»	»	Legge 27 giugno 1850 e D. 10 genn. 1861	3060	»	1863 16 marzo
73	Della Corte Diodato	1791 26 marzo	Ricevitore distrettuale di Sala	Finanze	44	1	25	Esonerazione dal servizio	» 18 aprile	1699	83	Decreto 3 magg. 1816	1699	83	» 13 aprile
74	Patxot Raffaele	1806 17 agosto	Tenente di 2ª classe nei dazi indiretti	Id.	34	11	13	Id.	» 22 febb.	1275	»	Id.	850	»	» 22 febb.
75	Ungaretti Antonio	1806	Delegato circondariale di 1ª classe	Interno	41	4	10	Anzianità	» 4 detto	2550	»	Id.	2550	»	» 1 detto
76	Monti Luigi	1794 10 febb.	Agente sedentario doganale di 5ª categoria	Finanze	31	»	»	Avanzata età	» 25 detto	570	24	RR. PP. 25 marzo 1822	570	24	» 1 marzo
77	Alladio Anna (1)	1797 16 giugno	Vedova di Silvestro Manna, già custode di canale demaniale	Id.	»	»	»	»	»	»	»	RR. Patenti 22 marzo 1821	160	»	» 6 magg.
78	Varino Marianna (1)	1814	Vedova di Edoardo Molinatti, già esattore	Id.	»	»	»	»	»	»	»	RR. PP. 21 genn. 1828	135	»	1862 9 febb.

(1) Durante vedovanza. (2) Fino agli anni 18 di età. (3) Durante lo stato nubile e maritandosi le sarà pagata un'annata di pensione.

Il N. MCCXXXVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi, e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'atto costitutivo la Compagnia della Fede per le assicurazioni marittime in Genova;

Visto il titolo III, libro I del Codice di commercio vigente nelle antiche Provincie;

Visto il Nostro Decreto 14 gennaio 1864, n. 1062, sulle Società sottoposte all'approvazione governativa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per le assicurazioni marittime sotto il titolo di *Compagnia della Fede*, costituita in Genova con atto pubblico dell' 8 aprile 1864, rogato G. Enrile, è autorizzata, e ne sono approvati gli statuti al citato atto inserti.

Art. 2. Detti statuti s'intendono modificati come in appresso:

A L'art. 5 si apre colla clausola: « *Salvo il disposto dall'art. 40 del Codice di Commercio, la Direzione ed Amministrazione*, ecc. »

B Nell'art. 9 le frasi: « reso visibile agli Azionisti — esso verrà a tale uopo redatto sopra un libro » sono rimpiazzate da queste: « *sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionari e sarà redatto*, ecc. ecc. »

C Nell'art. 15 dopo le parole: « con biglietto circolare » si inseriranno queste altre: « *indicante l'ordine del giorno* » e si aggiunge un paragrafo dicente: « *I Direttori dovranno convocare l'adunanza generale dei soci, ogniqualvolta ne venga loro fatta motivata domanda per iscritto da tanti soci che posseggano almeno un decimo del capitale sociale.* »

D Il testo dell' art. 19 è riformato in questi termini: « *Venendo a mancare uno dei Direttori, quello di essi che rimane in carica dovrà tosto convocare l'Assemblea Generale degli Azionisti per provvedere nel modo definitivo che essa crederà il più conveniente alla vacanza; e nel breve intervallo di essa egli avrà la intiera gestione degli affari della Compagnia e godrà della totalità dei vantaggi attribuiti ai due Direttori; potrà però, sotto la propria responsabilità, farsi in questo tempo coadiuvare da un azionista di sua scelta.* »

Art. 3. La Compagnia contribuirà nelle spese della vigilanza governativa, alla quale è sottoposta, mediante l'annuo pagamento nelle pubbliche Casse di lire centocinquanta.

Art. 4. Il pubblico atto costitutivo della Compagnia suddetta dovrà essere pubblicato a spese della medesima nella Gazzetta ufficiale del Regno, e verrà inserito nella Raccolta ufficiale supplementare delle leggi e dei decreti di esso.

Art. 5. Quest' autorizzazione potrà essere rivocata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nei casi d'inosservanza per parte della Società de' suoi Statuti come avanti modificati, delle Leggi dello Stato, e delle precedenti prescrizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 giugno 1864.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

CONTRATTO DI SOCIETA' ANONIMA

per le assicurazioni marittime da stabilirsi qui in Genova sotto il nome Fede fra gli individui infra scritti.

L'anno mille ottocento sessantaquattro, li otto del mese di aprile, verso il mezzogiorno, nell'uffizio di me Notaro infrascritto, posto qui in Genova, via San Luca presso Banchi, n. 1, ove le parti si sono radunate.

Nanti di me Giovanni Enrile Regio Notaro in Genova residente, in presenza dei testimonii infrascritti, sono personalmente comparsi i sottoscritti individui, le generalità dei quali, non che la partecipazione per cui intendono di concorrere nella presente Società vengono espresse nella rispettiva sottoscrizione.

I quali signori comparenti dichiarano di avere fra di loro convenuto, fissato e stabilito, come in virtù del presente atto convengono, fissano e stabiliscono quanto segue:

Art. 1. Una Società anonima per le assicurazioni marittime da esercitarsi in Genova, ove avrà la sua sede, resta stabilita fra i signori comparenti al detto rispettivo nome e pel rispettivo interesse che si troverà indicato nella sottoscrizione apposta in calce di questo instrumento.

Art. 2. La suddetta Società correrà sotto il nome di *Compagnia della Fede*, e sotto questo nome si dovranno fare le operazioni della stessa, altrimenti esse non saranno obbligatorie per li detti sottoscritti Soci.

Art. 3. Il capitale, ossia fondo di questa Società, non potrà essere maggiore di lire italiane quattrocentomila diviso in azioni di lire italiane diecimila caduna; si ammetteranno però le così dette mezze azioni di lire italiane cinquemila caduna.

Art. 4. La presente Società comincierà le sue operazioni tosto che sarà stata approvata dal Regio Governo, giusta il disposto dell'art. 46 del Codice di Commercio, e durerà per anni dieci consecutivi, e, non essendovi perdite, sarà di diritto prorogato il termine suddetto ad un quinquennio, ed avanti di questo termine niuno dei Soci potrà sciogliersi o ritirarsi dalla medesima.

Art. 5. La Direzione ed Amministrazione generale di detta Società resta affidata ai signori Carlo Peragallo fu Gaetano e Antonio Berlengeri di Francesco, i quali agiranno tanto congiuntamente che disgiuntamente ed in *solidum*.

Essi soli avranno la firma di detta Società di assicurazioni e firmeranno come Direttori della medesima, e così avranno la facoltà di combinare e sottoscrivere a nome e per conto della Compagnia suddetta qualunque assicurazione marittima, ritirarne i premi convenuti e quitare; così esigere e ricuperare tanto in questa Città come negli altri Stati di Sua Maestà ed in qualunque altro luogo e parte del mondo, da qualsivoglia persona, Magistrato, Tribunale, Cassiere, Consolati e da qualsiasi altra Autorità, ogni somma di denaro, merci, effetti, ricuperi ed altro, ed insomma tutto quello, e quanto appartenesse alla detta Società, e darne le opportune quitanze; esaminare e regolare gli storni, le avarie ed i sinistri delle assicurazioni che saranno state fatte a nome della Compagnia, procurando di evitare, per quanto sarà possibile, a loro giudizio, nel caso di contestazioni o differenze che potessero insorgere a riguardo degli interessi della Compagnia medesima la via giudiziaria, tentando invece a risparmio di spese ogni mezzo di amichevole componimento e transazione, e colla rimessione definitiva anche senza appello in arbitri ed amichevoli transattori e compositori; con facoltà pure ai suddetti signori Direttori sempre in *solidum*, di poter eleggere e costituire tanto qui che fuori quei Procuratori che meglio stimeranno, e con quelle facoltà che vorranno loro accordare tanto per le esazioni, ricuperi, transazioni, remissioni ad arbitri, quanto per qualsivogliano altri affari ed interessi della Compagnia medesima, ed accordando ai medesimi eziandio la facoltà di sostituire, ove occorresse, e di delegare il potere di sostituire, e ciò in qualunque si vogliano casi e circostanze, ed insomma i detti signori Direttori restano autorizzati, sempre per il bene e maggiore vantaggio della Compagnia, a fare tutto ciò e quanto i signori Soci sottoscriventi la presente Società potrebbero fare, senza che in giudizio o fuori, per qualsivogliano atti e contratti che facessero e tanto attivamente che passivamente, si possa da chicchessia obbiettare il difetto di facoltà ai signori Direttori suddetti.

Art. 6. Dei detti signori Direttori della Società non si potrà per conto di essa assumere sopra ogni bastimento dichiarato un rischio maggiore del cinque al sette per cento sul di lei capitale, e ciascun tocco di assicurazione dovrà essere notato in un registro o giornale a tale uopo tenuto; tale proibizione non sarà per altro applicabile ad una eccedenza di rischio che si verificasse nelle assicurazioni fatte sopra *quovis*, cioè sopra bastimento non dichiarato, queste assicurazioni essendo più specialmente rimesse alla prudenza e circospezione dei signori Direttori.

Art. 7. I predetti signori Direttori avranno pure facoltà di far assicurare nei Regii Stati ed all'Estero, in tutto o in parte, qualsiasi rischio che avesse assunto la Compagnia, qualora il credessero di vantaggio della stessa; come pure di tenere corrispondenza con altre piazze per averne ragguagli e cognizioni, onde invigilare e proteggere l'interesse della Compagnia, siccome ancora di prendere quelle altre disposizioni che credessero necessarie per la migliore direzione della medesima.

Art. 8. I Direttori in fine di ogni trimestre dovranno versare tutte quelle somme che presso di loro esistessero alla Cassa di Sconto di Genova.

Art. 9. In ogni anno della Società ed alla fine di esso si dovrà a cura e diligenza delli detti signori Direttori far procedere al Bilancio della detta Società, quale Bilancio dovrà essere reso visibile agli Azionari; esso verrà a tale uopo redatto sopra un libro apposito debitamente bollato e verrà firmato dai signori Direttori; gli utili netti ed incassati che risulteranno dal detto Bilancio dovranno essere divisi, dedotto il solito dieci per cento accordato come infra ai detti signori Direttori, fra i Soci in proporzione del rispettivo loro interesse; gli utili così ripartiti fra i Soci non saranno più soggetti a rischio veruno per le perdite che si verificassero in seguito, colla dichiarazione però che la divisione ed il riparto degli utili dovrà farsi in modo che resti in cassa un fondo equivalente da pagare due sinistri, e ciò per dare una maggior garanzia agli assicurati anche del pronto pagamento in qualunque tempo delle avarie e sinistri che potessero sopraggiungere, ed in considerazione pure che tali somme o restante fondo produce un utile alla Compagnia.

Art. 10. Resta però in facoltà ai suddetti signori Direttori di pagare essi medesimi quei sinistri ed avarie che possono essere compensate in tutto o in parte coi premi di cui la Compagnia sarà creditrice verso del creditore del sinistro od avaria; per il pagamento poi dei riparti attivi che potrebbero essere fatti, questo verrà eseguito dai signori Direttori medesimi ritirando dalla Cassa di Sconto di questa città le somme necessarie, e ripartendo da ogni Azionario la rispettiva quitanza della sua quota.

Art. 11. Sono assegnate per spese di scagno, fitto, libri che saranno stampati e timbrati a norma della Legge, carte, commessi ed associazione ai fogli, non comprese ben inteso le spese per liti, occorrendo, porti-lettere e le altre relative alla Società, lire italiane tremila duecento annue, ed i signori Direttori oltre la percezione del dieci per cento sugli utili netti della Società, godranno di uno stipendio annuo di lire italiane tremila ciascheduno.

Art. 12. Gli Azionisti non saranno passibili di altra obbligazione che per l'ammentare delle rispettive loro azioni, fino alla concorrenza delle quali saranno tenuti in *solidum* l'uno per l'altro dirimpetto ai terzi; oltre di questo niuno impegno della Società potrà essere a loro carico.

Art. 13. Non potrà alcuno dei detti Soci alienare o trasferire in qualsivoglia modo o forma a favore di altri le proprie azioni in questa Società, senza la espressa approvazione dei predetti signori Direttori e di due dei maggiori interessati nella Società medesima; dichiarando che non s'intenderà mai l'alienante liberato dalle obbligazioni assunte col presente contratto, a meno che non abbia riportato oltre l'assenso all'alienazione, anche l'espressa liberazione dai suddetti obblighi, che potrà essergli concessa dai detti signori Direttori ed Amministratori e da due dei maggiori interessati mediante la surrogazione in sua vece dell'acquirente che dovrà essere di piena loro soddisfazione, e succedere a tutti gli oneri e lucri anche dipendenti dalle operazioni anteriori alla cessione; di tutto ciò dovrà farsi atto presso il Notaro Cancelliere di detta Compagnia.

Art. 14. Nel caso, che Dio non voglia, che la Compagnia si trovasse nello stato di perdita e mancante di mezzi liquidi per far fronte alle sue passività, i detti signori Direttori, faranno un riparto proporzionato a carico degli Azionari ed in tal caso sarà tenuta la radunanza, di cui all'articolo successivo, per deliberare sul detto riparto passivo, partendosi da un quadro comprovante il debito della Società che sarà riconosciuto da due dei maggiori interessati, e da essi approvato e sottoscritto.

Pel pagamento di tale riparto sarà spedito un biglietto circolare agli Azionari, pagabile a giorni trenta data, firmato dai Direttori dai quali ne sarà fatta l'esazione.

In caso di perdita ascendenti a due quinti del capitale sociale, si terrà pure un'adunanza generale per decidere fra i Soci se convenga sospendere le operazioni della Società o prendere quell'altra deliberazione che si conoscesse conveniente.

Art. 15. Occorrendo convocarsi in adunanza gli Azionari nei casi previsti dal precedente articolo, come per qualsivoglia altra deliberazione, saranno i medesimi avvisati almeno due giorni prima della radunanza, e ciò con biglietto o circolare loro inviata per mezzo del Notaro Cancelliere; suddetta Assemblea potrà deliberare validamente, concorrendovi la volontà dei due terzi degli interessati intervenienti, purchè la stessa radunanza sia composta almeno della metà degli Azionari in numero, e sienvi tra questi almeno sei dei dieci maggiori interessati.

Art. 16. In caso di morte di alcuno dei Soci le azioni del defunto dovranno essere dai signori Direttori assieme a due dei maggiori interessati trapassate nel termine di due mesi negli eredi od altro di essi qualora presentino a loro giudizio sufficiente notoria solidità, e di tale trapasso si dovrà far constare con atto a stipularsi dal Notaro Cancelliere della Compagnia, col quale gli eredi od altro di essi, accettando il trapasso delle azioni, saranno tenuti o tenuto di dichiarare che assumono od assume le obbligazioni tutte anteriori al trapasso del loro autore: ove per altro detti signori Direttori e due dei maggiori interessati non giudichino in essi eredi responsabilità soddisfacente, le azioni del trapassato resteranno alla Compagnia, e così dei di lei Soci superstiti che ne avranno il carico, e ne godranno dell'utile in giusta proporzione del rispettivo loro interesse, e quanto agli eredi del defunto, ferme sempre restando le obbligazioni e le responsabilità su di essi gravitanti per le operazioni fatte dalla Compagnia sino all'epoca dell'avvenuto decesso del loro autore, e quindi cessati tutti i rischi assunti dalla Compagnia e terminate tutte le pendenze relative allo stato attivo e passivo della medesima fino alla detta epoca, si aggiusterà cogli eredi del Socio defunto il suo conto di partecipazione nella Compagnia, si pagherà o riscuoterà dai medesimi l'ammontare della loro quota di dividendo attivo o passivo, dando o riportando la dovuta quitanza per atto pubblico da stipularsi presso il Notaro da cui sarà ricevuto il presente contratto, che dai signori Soci azionari viene eletto in Cancelliere della Società. Se per una combinazione qualunque non fosse conosciuta dai Direttori la morte di qualcheduno dei Soci e che i suoi eredi non la manifestassero ai medesimi e non palesassero perciò le loro intenzioni di volere o no continuare come Soci della Compagnia, resta stabilito che restino Soci della medesima dal giorno della morte del loro autore; la detta manifestazione dovrà essere effettuata entro il termine di giorni trenta dall'epoca della morte già sopra indicata, onde evitare la detta decadenza.

Art. 17. Qualora succeda il fallimento di alcuno dei Soci dichiarato in via legale, od anche pel caso di sopravvenuta notoria insolvibilità, provata con atto pubblico o privato di transazione coi creditori di alcuno di essi, in modo che non siano stati pagati integralmente, cesserà il Socio fallito o divenuto insolvibile, mediante una transazione qualunque co' suoi creditori, di formare parte della Compagnia e così di avere interesse nelle operazioni posteriori all'epoca della verificazione di alcuno dei detti casi; epoca che sarà constatata mediante il proclama del fallimento per parte di questo R. Tribunale di Commercio, o coll'atto pubblico o privato di transazione coi creditori, ed in ognuno dei detti due casi si dovrà aggiustare il conto al Socio cessato come di ragione e nella stessa guisa stabilita nel precedente articolo.

Le azioni poi già spettanti al detto Socio resteranno trapassate nella Compagnia, senza bisogno di apposita dichiarazione ed, occorrendo, si potrà farne la cessione o trapasso in altri dai Direttori col consenso di due dei maggiori interessati, da constarne similmente per atto pubblico da rogarsi dal Notaro Cancelliere della Compagnia. Se le dette azioni rimarranno per conto della Compagnia, dovrassi nel riparto degli utili ritenere l'opportuno capitale per far fronte ai pagamenti che occorressero in casi di sinistri ed avarie, oppure si limiteranno li tocchi in proporzione delle azioni che dovranno contribuire al pagamento dei sinistri come sopra. Questa disposizione avrà anche effetto e riguarderà le azioni che pel caso di decesso di alcuno dei Soci e pel non eseguito trapasso nei di lui eredi od altro di essi, potessero restare alla Compagnia come si è accennato nell'articolo precedente.

Art. 18. Dandosi il caso che dall'uno dei due Direttori debbasi fare sicurtà dalla Compagnia per conto proprio, in tal caso le polizze di assicurazione dovranno essere firmate dall'altro Direttore, e lo stesso si praticherà per tutti gli atti successivi che occorressero in dipendenza delle medesime assicurazioni.

Art. 19. Venendo a mancare uno dei Direttori, il superstite avrà la totale gestione degli affari della Compagnia, colla totalità dello stipendio ed attribuzioni di sopra indicate; ma essendo opportuno che nel caso di un qualunque siasi personale impedimento non restino in verun modo sospese od intralciate le operazioni della Compagnia, dovranno in tal caso i Direttori o Direttore come sopra superstite eleggersi un Procuratore a lui meglio visto, da approvarsi per altro, anche all'effetto del discarico di ogni responsabilità, dalla maggiorità di sopra espressa degli Azionari convocati a tal uopo in assemblea dal predetto signor Direttore, restando in tal caso allo stesso l'onere della retribuzione da corrispondersi al predetto Procuratore, onde esso non sia in alcun modo a carico della Compagnia dirimpetto tanto più allo stipendio come sopra mantenuto a pro del Direttore superstite.

Art. 20. Il presente contratto di società verrà sottoposto a diligenza delli detti signori Direttori all'approvazione del R. Governo, non che alle altre formalità prescritte dalle vigenti leggi. E per l'esecuzione di quanto sopra i signori comparenti al detto rispettivo nome eleggono domicilio nella rispettiva loro abitazione e dimora per i signori compartecipi domiciliati in questa città, e per quelli dimoranti fuori di Genova resta eletto domicilio nello studio del Notaro che riceverà il presente contratto.

Art. 21. Li detti signori comparenti al detto rispettivo nome promettono e si obbligano di adempire ed osservare tutti i patti contenuti in questo istrumento sotto l'obbligazione generale rispettivamente dei proprii beni e dei loro mandanti, presenti ed avvenire, giusta il disposto della legge.

Del che richiesto io Notaro ho redatto il presente contratto, letto e pronunciato a chiara ed intelligibile voce ai signori comparenti in presenza dei signori Leonardo Enrile fu Gio. Antonio ed Enrile Gerolamo di Gian Raffaele, nati, domiciliati e dimoranti in questa città, testimonii a ciò richiesti, noti ed idonei, i quali assieme ai comparenti e me Notaro si sottoscrivono come segue:

— M'interesso in detta Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. A. Berlingeri di F., nato a Spotorno e domiciliato in Genova.

— M'interesso in detta Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. Carlo Peragallo fu Gaetano, nato e domiciliato in Genova.

— M'interesso in detta Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. Giuseppe Ghiglini fu D., nativo di Rivarolo, abitante in Genova.

— M'interesso in detta Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. Raffaele Bennati, nativo di Bonassola, domiciliato in Genova.

— M'interesso in detta Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. Erasmo Morazzani, nato in Corsica, domiciliato in Genova.

— M'interesso in detta Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. Berlingeri Francesco fu Antonio, nato in Spotorno, domiciliato in Genova.

— M'interesso in questa Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. Eugenio Protto di Vincenzo, domiciliato in Genova.

— M'interesso per un'azione di lire italiane diecimila. G. Traverso fu Giuseppe, domiciliato a Genova.

— M'interesso per un'azione di lire italiane diecimila. Luigi Grossi fu Carlo, nativo di Bollano, domiciliato a Genova.

— Segno di *croce* fatto dal signor Carlo Rotondo fu Antonio, nativo di Vernazza, domiciliato in Genova, ivi abitante, il quale ha dichiarato d'interessarsi per un'azione di lire italiane diecimila, e per essere inalfabeto ha fatto un segno di *croce*, avendogli prima spiegato in lingua volgare la sostanza dell'Atto.

— Je soussigné Araud Etienne, natif de Cette (Francia), domicilié à Cette, déclare prendre une action de francs dix mille et faire partie de l'assurance dont il est convenu ci-dessus, en ne risquant suivant les conditions que les deux cinquièmes des francs dix mille. Araud E.

— M'interesso di un'azione di lire italiane diecimila. Nicolò Dessiglioli fu Natale, nato à Cervo e domiciliato in Genova.

— M'interesso per un'azione di lire italiane diecimila. Giuseppe Costa fu Michele, nato ed abitante in Genova.

— M'interesso d'un' azione di lire italiane diecimila, in fede Luigi Arpe, nato a Bonassola ed ivi domiciliato.

— M'interesso per un' azione di lire italiane diecimila. Prospero Molfino fu Francesco, nato a Camogli, domiciliato in Genova.

— M'interesso in questa Compagnia per un'azione di lire italiane diecimila. A. Firpo fu Antonio, nato ed abitante a Sestri Ponente.

— M' interesso per un' azione di lire diecimila. Giuseppe Giavotto, nativo di Gavi, domiciliato a Genova.

— M'interesso per un'azione di lire italiane diecimila. Pasquale Giberti fu G., nato ed abitante in Genova.

— M'interesso per un'azione di lire italiane diecimila. Cap Fran. Deagostini fu Giuseppe, nato e domiciliato in Genova.

— M' interesso per un' azione di lire diecimila. Musso Pietro, negoziante di vini, nella mia qualità di Socio solidale della ditta Ricci G. B. e C.

Io sottoscritto Carlo Peragallo fu Gaetano, nato ed abitante in Genova, nella mia qualità di procuratore speciale de' signori Francesco e Domenico fratelli Bianchi di Nicolò, negozianti alla Spezia, per mandato del 25 marzo ultimo scorso notaro Angelo Marani, che presento per unirsi a quest'atto, dichiaro a nome di detti miei principali interessarmi per un'azione di lire italiane diecimila nella presente Società. Carlo Peragallo fu Gaetano.

— M'interesso per un'azione di lire italiane diecimila. Poggi Giuseppe di Francesco, nato a Genova, ivi domiciliato.

Seguono le firme dei testimoni, l'autenticazione con la firma notarile e la procura.

Inserzioni Governative e Legali

PROVINCIA DI PARMA

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso d'Asta

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793.

Si fa noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 del prossimo mese di agosto nell'Uffizio della Direzione Demaniale in Parma si procederà col mezzo di pubblica gara all'incanto per la vendita dello stabile demaniale descritto al n. 95 del X elenco pubblicato nel giornale degli annunzi ufficiali di questa Provincia del giorno 29 marzo 1864, n. 70, il quale elenco insieme coi relativi documenti trovasi depositato nell'Uffizio della Direzione Demaniale predetta.

Lo stabile posto in vendita è descritto in quell'elenco come segue:

Comune di San Pancrazio Parmense.

VILLE D'EJA E FRAORE.

Proprietà *Casino d'Eja o di Sant'Alessandro*, intermediata dal cavo Rauda e dalle strade comunali dette Mulattiera e della Quaresima, e nella quale è internato un podere di ragione Bonzaglia Giovanna; terreni aratorii, affilagnati d'alberi e viti, e prativi irrigui, con due distinti fabbricati, uno con abitazione civile, colonico, ed ampie dipendenze rurali; il secondo colonico con dipendenze rurali, cascina e servizii relativi.

Confina:

A nord — colla strada comunale d'Eja, e beni de'signori Gelati dottor Pietro, Orsini dottor Luigi, degli ospizii civili di Parma, della chiesa parrocchiale d'Eja, e colla strada comunale detta della Quaresima;

Ad est — beni della suddetta chiesa in due siti, dei nominati ospizii pure in due siti, colatore Canalazzo o Maretto, e ragioni Leggiadri Gallani conte Giuseppe, e Calzolari Guglielmo;

A sud — Ospizii civili, Giuseppe Mauri, Calzolari, Mattavelli Luigi e strada Quaresima suddetta;

Ad ovest — le ragioni Calzolari, il cavo Rauda, Luigi Melegari, ospizii civili di Parma, Orsini dottor Luigi, e la strada comunale mulattiera intermediante il cavo Rauda.

È figurata in catasto coi numeri di mappa 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parte, 31 parte, 41 parte, 42 parte, 47, 48 parte, sezione B. e 73 parte, 74 parte, 80, 81, 93 e 94 della sezione L, per l'estensione di ettari 55, 38, 38.

Questo stabile è stato estimato lire 93,088 73, delle quali lire 86,342 01 valore del fondo, e lire 6746 72 valore delle scorte e accessorii del fondo stesso.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo di italiane lire 93,088 73 ovvero su quella maggior somma che venisse offerta prima dell'apertura dell'asta medesima.

Ciascuna offerta non potrà essere minore di lire 200 00 e l'aggiudicazione sarà definitiva in favore dell'ultimo e migliore offerente, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato in cinque uguali rate, l'una delle quali, insieme coll'ammontare degli accessorii o scorte del fondo, prima della stipulazione del contratto di compra e vendita, a cui l'acquirente sarà obbligato prestarsi entro quindici giorni dall'ottenuta aggiudicazione; e il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente d'anno in anno coi frutti scalari nella ragione del 5 p. 0|0. In tali pagamenti saranno anche ricevuti titoli di rendita consolidata al prezzo legale di Borsa giusta l'art. 68 del Regolamento per la vendita dei beni demaniali approvato col R. Decreto 14 settembre 1862, n. 812.

All'acquirente sarà dato l'abbuono del 7 p. 0|0 sulle rate che da lui si anticipassero a saldo del prezzo entro quindici giorni dall'aggiudicazione; e l'abbuono del 3 p. 0|0 qualora anticipasse le rate successive entro due anni dall'aggiudicazione medesima.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura dell'incanto depositare nella cassa del ricevitore demaniale di Parma in effettivo numerario o in titoli del debito pubblico (questi al corso di Borsa come sopra) o in buoni del Tesoro, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del fondo posto in vendita.

Gli atti relativi agl'incanti, alla vendita ed alle formalità richieste negli uffizi del censo e delle ipoteche rimarranno esenti da qualunque tassa proporzionale, e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira italiana. Il pagamento di questo dritto e delle spese dell'aggiudicazione e del contratto di vendita saranno a carico del compratore, come pure quelle per la stampa degli Avvisi d'Asta e inserzione dei medesimi e del relativo elenco nelle Gazzette a ciò destinate, il tutto nella proporzione corrispondente all'acquisto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel relativo Capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a chiunque di prendere lettura insieme coll'elenco e documenti suaccennati nell'ufficio della Direzione demaniale summentovata.

Parma, 2 luglio 1864.

I notai demaniali G. Carraglia. - G. Alinovi.

PROVINCIA DI MODENA

DIREZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

Avviso d'Asta

Vendita di beni demaniali autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793

Il pubblico è avvisato che alle ore 12 merid. del giorno 16 agosto 1864, si procederà in una delle sale di quest'uffizio di Direzione, coll'intervento ed assistenza dell'ill.mo sig. Dirett. del Demanio di Modena, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente, dei beni demaniali descritti al numero 23 dell'elenco numero 5, pubblicato nel numero 142 del giornale ufficiale della provincia del 22 giugno scorso, il quale elenco e documenti trovansi depositati presso quest'uffizio procedente

I beni che si pongono in vendita sono i seguenti:

COMUNE DI MODENA

Molini nuovi in villa S. Catterina, e terra annessa con qualche albero vitato, oltre ad un prato con sovrastante cappella, opificio composto di due fabbricati aventi undici ruote con sei macine da grano, un frantoio per la vannolea, due altri frantoi per usi diversi, un torchio da olio, tre brillatoi da riso ed uno da farro, camere da abitazione, magazzeni, stalla, rimessa ed altre attinenze; essi confinano col canale di scarico dei molini, col canale naviglio, colla strada dell'Attiraglio, col canale Soratore, e con ragioni demaniali in godimento della real casa, della superficie di ett 1. 18, 58.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'estimo cioè di L. 87,068 20

Per essere ammessi a far partito dovranno gli aspiranti prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario dell'uffizio procedente, in denaro o in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo predetto.

Gl'incanti saranno tenuti a pubblica gara e le offerte in aumento non potranno essere minori di L. 200.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nei capitolati generali e speciali, di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in quest'ufficio procedente.

Modena, 11 luglio 1864.

Per l'ufficio di direzione
Il ff. di segr. C. Guidelli.

STRADEFERRATE della Lombardia e dell'Italia Centrale(1)

Introito settimanale dal giorno 1.o a tutto il 7 Luglio 1864

Rete della Lombardia, chilometri num 447		
Passeggieri num. 47,831	L. 109,139 73	
Trasporti militari, convogli speciali ed esazioni suppletorie	» 6 508 09	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 3,961 90	
Trasporti celeri	» 16,859 80	
Merci, tonnellate 9,215	» 55,554 45	
Totale		L. 192,023 97
Rete dell'Italia Centrale, chilometri 269		
Passeggieri num. 16,375	L. 50,905 59	
Trasporti militari, convogli speciali, ecc.	» 2,641 86	
Bagagli, carrozze, cavalli e cani	» 3 650 95	
Trasporti celeri	» 10,483 50	
Merci, tonnellate 6,040	» 40,399 25	
		L. 108,081 15
Totale delle due reti		L 300,105 12
Settimana corrispondente del 1863		
Rete della Lombardia chilom. 414	L. 191,875 63	
» dell'Italia Centrale » 234	» 124,104 17	
Totale delle due reti		L. 315,980 80
Aumento		L. 15,875 68

Introiti dal 1 gennaio 1864	Rete della Lombardia	4,580,196 50	7,263,611 96
	Rete dell'Italia Centrale	2,683 415 46	
Introito corrispondente del 1863	Rete Lombarda	4,246,287 52	6,865,206 04
	Rete dell'Italia Centrale	2,618,918 52	
		Aumento	L. 358 405 92

(1) *Esclusa la tassa del decimo.*

3500

CITTÀ DI TORINO

TRASCRIZIONE.

Con decreto del sig. prefetto della provincia, in data 1 luglio 1864, vennero espropriati a favore della Città di Torino gl'infra nominati proprietari dei terreni e fabbricati situati in questa capitale, occorrenti alla formazione della Piazza dello Statuto ed alla costruzione d'isolati attorno alla medesima, cioè:

1. Il sig. Borcano Pio fu Lorenzo, nato a Genova e domiciliato in Torino, metri quadrati 2630 di pascolo con casuccia entrostante, facienti parte dei numeri 26, 32, 33 e 31, della sezione 71 della mappa, per l'indennità di L. 23,531;

2. Il sig. Vincenzo Benina fu Domenico, dimorante in Torino, metri quadr. 8339,10 di pascolo con bassi fabbricati entrostanti, facienti parte dei numeri 26, 36 e 37 di detta sezione 71 della mappa, per l'indennità di L. 130,783 40;

3. Il sig. cav. Francesco Molines del fu Luigi Andrea, nato e domiciliato in Torino, m. q. 4919 61 con casipola entrostante, facienti parte dei numeri 18, 26, 35 e 36 suddetta sezione della mappa, per l'indennità di L. 71,425 54;

4. Il sig. Gaetano Tron fu Giuseppe Maria, domiciliato in Torino, m. q. 4853 12 di pascolo, facienti parte dei numeri 39 e 39 1/2 stessa sezione della mappa, per la fissata indennità di L. 67,943 68;

5. Finalmente li sigg. Giuseppe, Carlo, Rosa, moglie Biengini, e Giuseppa fratelli e sorelle Pettiti fu cav. Felice, tutti nati e dimoranti in Torino, m. q. 1630 di pascolo, faciente parte del n. 41 medesima sezione della mappa; mediante la stabilita indennità di L. 22,820.

Tale decreto per gli effetti previsti dall'art. 2303 del codice civile, e per soddisfare al prescritto delle regie patenti 6 aprile 1839, venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di questo circondario sotto 18 andante mese di luglio, al volume 44, articolo 35720.

Torino, li 15 luglio 1864.

Il segretario
C. Fava.

3183

3561 SUBASTAZIONE.

Instante la signora Felicita Corso, vedova Calza, il tribunale del circondario di Torino, con sentenza 14 scorso giugno, ordinò l'espropriazione forzata, per via di subastazione, in pregiudicio delli Giulio, Angela, Bernardo e Lorenzo fratelli e sorella Gobetto fu Mattia, li tre ultimi rappresentati, siccome minori, dalla loro madre e tutrice Anna Gioffi, vedova Gobetto, di una piccola frazione di casa rustica sul territorio di questa città, regione Arrivore, della complessiva superficie di are 1. centiare 12, fissando per l'incanto l'udienza delli 20 agosto prossimo venturo, ai patti e condizioni di cui nella precitata sentenza e relativo bando venale 9 corrente luglio, visibile nell'ufficio del procuratore sottoscritto, via delle Scuole, n. 5,

Torino, 16 luglio 1864.

Rumiano sost. Perodo

3570 INCANTO

All'udienza del tribunale di circondario di Torino, delli 23 agosto 1864, ore 9, avrà luogo l'incanto di un corpo di casa posto in Moncalieri, borgo delle Ale, fra le coerenze dei signori Canuto, Arpino, e della via della Cernaia, composto di un giardino cinto di muro, con casa civile ed un fabbricato rustico con altro fabbricato annesso, già proprio delli madre e figli Degiorgis, e quindi del signor Sebastiano Franco di Giaveno, e suoi eredi, Giovanni Battista ed altro Giovanni Battista, rispettivi padre e figlio.

L'incanto suddetto promosso dal signor Colombo Giuseppe, in odio del signor Giovanni Battista Franco, tanto in proprio che qual padre e legittimo amministratore del minorenne suo nipote di figlio, altro Gio. Battista Franco, verrà aperto sul prezzo di L. 2750 offerto dall'instante, e sotto l'osservanza delle condizioni tutte risultanti dal capitolato d'asta in data delli 14 corrente, visibile in un con tutti i relativi documenti nello studio del patrimoniale Dogliotti, in via Doragrossa, num. 37.

Torino, 17 luglio 1864.

Barberis sost Dogliotti.

3594 NUOVO INCANTO

dietro aumento di sesto.

Ad instanza della ditta corrente in Torino sotto la firma fratelli Biolley, venne, con sentenza di questo tribunale del circondario, in data 22 aprile ultimo, autorizzata l'espropriazione forzata per via di subasta contro Pietro Mirallara, residente in Torino, del seguente stabilimento:

Corpo di casa di recente costruzione ed annesso terreno, già campo, ora ridotto ad orto, nel distretto di questa città, regione Valtorta, di are 2, centiare 41, pari a tavole 6, piedi 4, distinto in mappa con parte del n. 33, sez. 48; e fissato per l'incanto l'udienza del 1 luglio corrente.

Con sentenza di deliberamento di tale data fu deliberato a Luigi Ansaldi per lire 1000; a tale prezzo si fece l'aumento del sesto dal sig. ingegnere Alessio Biolley, quale rappresentante la ditta fratelli Biolley, con verbale passato alla segreteria del tribunale, e per il nuovo incanto venne con decreto dell'ill.mo sig. presidente del prelodato tribunale dello stesso giorno, fissata l'udienza del 9 agosto p. v., ore 10, in tribunale.

Torino, 19 luglio 1864.

Giordano sost. Chiora.

3581 GRADUAZIONE.

Con decreto dell'ill.mo sig. presidente del tribunale di circondario di Torino delli 24 scorso maggio, venne dichiarata aperta la graduazione per la distribuzione di lire 12,184. rilevare di prezzo di beni alienati dal sig. cav. Edoardo Cocchis al sig Giovanni Boccardi, di Torino, coll'atto 23 luglio 1862, rogato Nigra, e si ingiunsero tutti li creditori, aventi diritto a tale prezzo, di proporre le loro ragioni di credito, entro il termine di giorni 30, presso la segreteria di detto tribunale.

Torino, 18 luglio 1864.

Isnardi p. c.

3600 ATTO DI COMANDO PER SUBASTA

Instante l'Opera pia di S. Luigi Gonzaga eretta in Torino, ammessa al beneficio della gratuita clientela, rappresentata dal procuratore sottoscritto, nel cui studio elesse domicilio, l'usciere Giuseppe Angeleri, addetto al tribunale del circondario di Torino, con atto 18 corrente luglio, notificato a termini dell'art 61 del cod. di proc. civ., fece ingiunzione e comando al Tomaso Gilli, già residente in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, di pagare alla suddetta Opera pia la somma di L. 3145 15 fra il termine di giorni 30, sotto pena della espropriazione forzata per via di subasta di un corpo di casa, aia, orto, caso da terra; due stalle con fienile sopra, piccolo prato e strada simultenente, nell'abitato del comune di La Loggia, sezione L, della superficie di are 30, centiare 35 e di un campo sullo stesso territorio, regione Revignano, sezione I, della superficie di are 231, cent. 79.

Torino, li 19 luglio 1864.

Rumiano sost. Perodo.

3601 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

della ditta Alessandro Waille, già stabilita in Torino via di San Francesco d'Assisi, numero 15.

Il tribunale di commercio di Torino, con sentenza del 16 corrente mese, ha dichiarato il fallimento di detta ditta Alessandro Waille, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili e di commercio della fallita, ha nominato sindaco provvisorio il sig. avv. Giuseppe Defilippi, esercente e domiciliato in Torino, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alli 3 d'agosto prossimo, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale, alla presenza del signor giudice commissario Casimiro Favale.

Torino, li 19 luglio 1864.

Avv. Massarola sost. segr.

3582 AUMENTO DI SESTO.

Con atto del 15 luglio 1864, ricevuto dal cav. Billietti, segretario del tribunale del circondario di Torino, il sig. causidico Debernardi si rese deliberatario di una casa in Casalborgone, sopra un terreno di are 8, 38, 93, compresa anche l'area del cortile ed orto uniti alla casa stessa, per il prezzo di L. 4070, al quale si pervenne col mezzo dell'incanto da quello di lire 3750.

Il termine utile per l'aumento del sesto, scade il 30 dello stesso luglio.

Torino, 15 luglio 1864.

Perincioli sost. segr.

3563 FALLIMENTO

di Marola Giovanni detto Fiorino, già negoziante in mobili in Vercelli.

Il segretario del tribunale del circondario di Vercelli notifica, che il sig. giudice commissario nel presente fallimento, con sua ordinanza d'oggi, ha fissato monizione a tutti i creditori del predetto fallito, onde siano nella sala delle udienze del tribunale precitato per le ore 2 pomeridiane del 6 agosto prossimo, all'oggetto di addivenire alla verificazione dei relativi crediti.

E invita pertanto i creditori a volersi presentare in detto giorno ed ora, muniti della relativa proposizione del rispettivo credito su carta a bollo a L 1 20, e titoli all'appoggio.

Vercelli, 16 luglio 1864.

Caus. Colaeco.

VENDITA VOLONTARIA

Di terreno fabbricabile con casa entrostante, in Torino, borgo Dora, diviso in 12 lotti dal sig. cav. Barnaba Panizza, con sua perizia del 28 maggio ultimo, e di filatoio da seta e beni annessi in San Benigno Canavese, diviso in quattro lotti dall'ingegnere Lanino, con sua perizia di detta data, dietro incanto infruttuoso e ribasso di prezzi autorizzato dal tribunale del circondario di Torino con decreto 9 volgente.

Il notaio Taccone Leone alla residenza di Torino, via delle Orfane, n. 16, piano 2, delegato dal predetto tribunale con ordinanza 5 aprile ultimo, di devenire alla vendita per incanti ai migliori offerenti di detti stabili caduti nell'eredità del banchiere Alessandro Costantino Musy e di cui nel bando venale del 13 corrente, sotto le condizioni attribuite nelle ridette perizie e bando, fissò il giorno 5 agosto prossimo, alle ore 10 antimeridiane, nel suo studio di cui sovra, per fare offerte in aumento a cadun lotto ribassato con detto decreto ed al successivo deliberamento.

Il terreno fabbricabile ad incantarsi è stato diviso in 12 lotti e consiste in un terreno fabbricabile con casa entrostante, situato in Torino, borgo Dora, in mappa coi numeri 761, 763, 765, 766 e 767, ed è coerenziato a levante dalla strada comunale del Fiando, a giorno da detta strada e dal signor Andrea Crida, a ponente dalla via del ponte Mosca ed a notte dai terreni della città di Torino, cioè:

Lotto 1. Segnato in planimetria colla lettera *A*;

Questo lotto consta di are 9, cent. 80, comprese le aree destinate alla via pubblica ed ha un tratto di muro verso giorno, al prezzo di L. 3300.

Lotto 2. Segnato in planimetria colla lettera *B*;

Questo lotto consta di are 10, cent. 46 compresa la metà delle due vie confrontanti, al prezzo di L. 3000.

Lotto 3. Segnato in planimetria colla lettera *C*;

Questo lotto consta di are 20, cent. 25 comprese le aree destinate a vie pubbliche. Havvi in questo lotto un fabbricato di due piani fuori terra con quattro membri caduno, una cantina, pozzo d'acqua viva, un caso da terra e grande baraccone per rimessa, al prezzo di L. 10.000.

Lotto 4. Segnato in planimetria colla lettera *D*;

Questo lotto consta di are 10, 46, comprese le parti di suolo destinato a vie pubbliche, al prezzo di L. 2000.

Lotto 5. Segnato in planimetria colla lettera *E*;

Costituisce questo lotto are 9, cent. 80, comprese le parti di terreno destinato a via pubblica, al prezzo di L. 3000.

Lotto 6. Segnato in planimetria colla lettera *F*;

Consta questo lotto di are 13, cent. 84, compreso il suolo delle vie pubbliche, al prezzo di L. 4000.

Lotto 7. Notato in planimetria colla lettera *G*;

Costituisce questo lotto are 7, cent. 49, compreso il suolo delle vie pubbliche, al prezzo di L. 2500.

Lotto 8. Notato in planimetria colla lettera *H*;

Costituisce questo lotto are 11, cent. 45, compresa la metà delle vie progettate, al prezzo di L. 2800.

Lotto 9. Notato in planimetria colla lettera *I*;

Detto lotto comprende l'area di are 8, 62 compresa la metà del suolo destinato a vie pubbliche, al prezzo di L. 2100.

Lotto 10. Notato in planimetria colla lettera *L*;

Consta questo lotto di are 16, cent. 65, compreso il suolo delle vie pubbliche, al prezzo di L. 4100.

Lotto 11. Segnato in planimetria colla lettera *M*;

Questo lotto consta di are 15, cent. 25, compreso il suolo per le vie pubbliche, al prezzo di L. 4000.

Lotto 12. Distinto in planimetria colla lettera *N*;

Quest'ultimo lotto consta di are 8, cent. 9, compreso il suolo per le vie pubbliche, al prezzo di L. 2000.

Il filatoio da seta e beni annessi posti in San Benigno Canavese, consistono in quattro lotti come segue:

Lotto 1. Questo lotto segnato con tinta neutra consta di un filatoio da seta, di una casa d'abitazione, di fabbricato, di giardino cinto da muro con piante da frutta e di una pezza prato di are 35, coi diritti di acqua, meccanismi, rotismi ed utensili servienti al detto filatoio, al prezzo di L. 28,000.

Il lotto 2, segnato in tinta verde nella planimetria, consta di prato di are 28 con ragione d'acqua, al prezzo di L. 1000.

Il lotto 3, segnato con tinta gialla, consta di prato di are 60 con ragione d'acqua, al prezzo di L. 15,000.

Il lotto 4 ed ultimo, segnato con tinta azzurra, consta di prato di are 68 con ragione d'acqua, al prezzo di L. 1860.

Seguirà la riunione dei predetti quattro lotti sul prezzo che sarà offerto su di essi e non seguendo offerta rimarranno fermi li parziali deliberamenti.

Le altre condizioni risultanti dal detto bando sono visibili nelle ore d'ufficio presso il notaio sottoscritto.

Torino, 20 luglio 1864

3603 Taccone not.

3586 TRASCRIZIONE.

Alla conservatoria delle ipoteche di Novara, venne trascritto l'atto di vendita con affrancamento, di stabili situati sul territorio di Borgo Ticino, in data 12 maggio 1860, rogato Viola, dalli signori Quirigotti Giovanni fu Carlo, Quirigotti Carlo fu Giovanni Battista e Quirigotti Giovanni fu Pietro, a favore delli signori sacerdote don Giuseppe, sacerdote don Biagio e Serafino fratelli Guazzone fu Giuseppe Antonio, tutti nati e domiciliati a Borgo Ticino.

Torino, 13 luglio 1864.

3588 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

con beneficio d'inventario.

La Carolina Belfanti, domiciliata a Borgo Ticino, col mezzo del sacerdote don Giuseppe Bertolotti, suo procuratore speciale per brevetto 27 giugno scorso, faceva nello stesso giorno, nella segreteria del tribunale del circondario di Novara, la dichiarazione di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità lasciata dal fu suo marito Giovanni Bertolotti, deceduto in Borgo Ticino il 16 giugno suddetto, lasciando superstiti li suoi figli Teresa, Luigi, Giuseppina, Sofia, Rosa e Giuseppe tutti minorenni.

Borgo Ticino, il 18 luglio 1864.

Not. Cesare Viola.

3546 TRASCRIZIONE

Con instromento 11 maggio 1864, rogato Barbisio, Salino Gioanni fu Pietro vendette pel prezzo di L. 2000 a Machieraldo Giuseppe fu Antonio, ambi residenti a Cavaglià, una casa posta in Cavaglià, nella contrada Maggiore ossia della Parrocchia, composta al piano terreno di bottega e retrobottega e crotta sotterranea, al primo piano di due membri e di altri due membri al piano superiore, scale in comunione con Nicolello Giovanni, stalla e fienile superiore e cortile avanti detto fabbricato, coerenti verso nord la predetta contrada, verso ovest il farmacista Rodda Alessandro, verso gli altri lati il sig. Giovanni Nicolello.

Tale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Biella il 30 giugno 1864, vol. 19, art. 282.

Cavaglià, 15 luglio 1864.

Not. Barbisio

3589 GIUDICIO DI PURGAZIONE.

Li signori Pepino Antonio di Giacomo e Renaldo Giovanni di Gabriele residenti in Entraque, rappresentati dal causidico Giacinto Delfino, presso cui elessero domicilio, in virtù di mandato speciale 28 febbraio 1864, autentico Miraglio, all'oggetto di rendere liberi dai privilegi e dalle ipoteche li stabili posti in territorio d'Entraque, cioè: il Pepino del corpo di casa ad uso di abitazione, via Lapaiuolo, sito in Entraque, sez. Paschero, contrada della Crosà, di nove membri con corte, coerenti Pepino Giacomo, Audisio Giacomo;

Orto sito pure in Entraque, annesso a detto corpo di casa, stessa sezione, regione Dietro Case del Battaijn, coerenti Giacomo Pepino, Matteo Biandrino e l'acquisitore stesso pella suddetta casa, di centiare 27, senza designazione dei numeri di mappa e di cadastro, per trovarsi li medesimi sprovvisti, di cui pelle due terze parti acquistate con atto 6 ottobre 1863 da Renaldo Antonio mediante il corrispettivo in L. 1000 e per l'altra terza parte da Maccagno Maddalena fu Andrea moglie di Martinengo Giuseppe, pel prezzo di L. 400 con atto 8 dicembre 1863;

Ed il Renaldo Giovanni delle due terze parti degli stabili dal Renaldo Antonio posseduti indivisi colla di lui matrigna Maccagno Maddalena prenominata, consistenti in campi, orti e canapale, della totale superficie di are 16, cent. 28, pel prezzo di lire 600, coerenziati da Maccagno Maddalena, dal comune d'Entraque, Ghigo Michele, eredi di Audisio Guglielmo, Renaldo Giacomo e Marcellino eredi Antonino, Rostagno Gio. e Ghiglione Francesco, con atto 27 ottobre 1863, rogato Miraglio.

Quali stabili, tali quali vennero alienati, vennero con atto di divisione 16 febbraio 1864, rogato Miraglio, assegnati rispettivamente ai venditori predetti, quale divisione venne ratificata ed accettata dai predetti acquisitori con atto 24 maggio 1864, rogato Miraglio.

Li predetti Pepino e Renaldo, acquisitori, dopo di avere trascritto all'ufficio delle ipoteche della conservatoria di Cuneo, i loro titoli d'acquisto sotto li 2 novembre, 2 dicembre 1863 e 7 marzo 1864, ottennero dal sig. presidente del tribun. del circond. di Cuneo, scorso il termine di mesi 3 dall'inserzione dei certificati di trascrizione seguita li 15 marzo 1864, sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, la delegazione in capo all'usciere Angelo Ajmasso pelle notificazioni previste dagli articoli 2306 e 2307 del cod. civile.

Ciò stante dichiarandosi pronti di pagare immediatamente sino alla concorrenza del suddetto prezzo ed interessi a termini di legge, li crediti tutti esigibili e non, nella conformità che verrà dal tribunale ordinata in apposito giudicio di graduazione, deducono a pubblica notizia, giusta il prescritto dell'art. 2307 del cod. civ., quanto sopra.

Cuneo, 18 luglio 1864.

Delfino Giacinto proc.

3436 PURGAZIONE

Sull'istanza della signora Maria Luigia fu Andrea Bertot, moglie legalmente separata di Giovanni Rho residente a Torino, la quale con atto pubblico in data 20 febbraio 1863 rogato Vezzetti si rendeva acquisitrice da Giuseppe fu Giovanni Vezzetti di Ozegna di un corpo di fabbrica civile e rustico posto in detto luogo di Ozegna, cantone della Piazza, nella contrada di Albiano, con tutti li membri di cui trovasi composta, il tutto d'alto in basso, con sito di corte avanti, il signor presidente del tribunale del circondario d'Ivrea con suo decreto del 5 febbraio 1864 per le notificazioni di cui all'articolo 2306 del cod. civ. nominava l'usciere Antonio Oddone il quale con appositi atti del 16, 24 e 25 giugno ultimo scorso e 1, 3, 4 e 5 luglio corrente procedeva a detta notificazione a tutti i creditori inscritti e contro il venditore e precedenti proprietarii di detto stabile che sono Braida cavaliere Agostino d'Ozegna, Braida cav. Francesco fu cav. Carlo Domenico pure di Ozegna. La signora Maria Luigia Bertot moglie Rho elesse domicilio in Ivrea nell'ufficio e presso la persona del causidico Paolo Peyla e dichiarò di essere pronta a pagare immediatamente e fino alla concorrente del prezzo stipulato di lire 11000 i crediti tutti sì e come verrà dal tribunale ordinato.

Ivrea, 14 luglio 1864.

P. Coppa sost. Peyla.

3513 SUBASTAZIONE.

Nel giudicio di subasta promosso da Capra Domenico emancipato di Domenico residente a San Martino d'Aosta, contro Cappa Martino albergatore, Innocenzo, Oscarre, Annibale, Anna ed Ada giga padre e figli, residenti in Torino, il primo tanto pel fatto proprio quanto qual padre e legittimo amministratore dei detti suoi figli minori, il tribunale del circondario d'Ivrea con sua sentenza del 18 scorso giugno, debitamente notificata e trascritta all'ufficio delle ipoteche, autorizzò l'espropriazione forzata per via di subasta d'una casa, siti e corte, e di una vigna posta nel territorio di Quagliuzzo, in un sol lotto al prezzo dall'instante offerto di L. 1700, coi patti e condizioni inserte nel bando relativo 5 andante luglio, ove trovasi detta casa, siti e vigna ampiamente descritta e coerenziata; e fissò l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale il giorno 27 del prossimo mese di agosto per l'incanto e successivo deliberamento.

Ivrea, 14 luglio 1864.

Riva caus. c.

3497 SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario d'Ivrea, ad instanza del sig. Jona David Israel, ivi domiciliato, con sentenza delli 18 scaduto giugno, autorizzò la subasta degli stabili del debitore Roletto-Zabella Giorgio fu Pietro, dimorante a Colleretto Castelnovo, di cui nell'istessa sentenza, e fissò l'udienza delli 27 agosto prossimo, avanti lo stesso tribunale, alle ore 9 antimeridiane, per l'incanto dei medesimi, al prezzo ed alle condizioni apparenti dal bando venale delli 9 corrente luglio, redatto dal segretario dello stesso tribunale.

Ivrea, li 12 luglio 1864.

Gedda Angelo proc.

3604 ATTO DI CITAZIONE

Instante la signora Kaufmann Nancy, debitamente autorizzata a stare da sè sola in giudicio, venne, con atto dell'usciere Garitta in data d'oggi, citato Bonelli sacerdote Giovanni Tommaso fu Luigi, di lei marito, già residente in Ginevra, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire in via ordinaria e nel termine di giorni 12 nanti il tribunale del circondario di Mondovì, all'oggetto di vedersi dichiarar nullo e come non avvenuto il matrimonio celebratosi fra essa instante e lo stesso Bonelli li 11 marzo 1858, nanti la Chiesa Protestante in Mornez; dichiararsi egualmente nullo e senza effetto il contratto civile stipulatosi coll'atto 10 marzo 1858, rogato Veigneir, e conseguentemente tenuto il medesimo a rappresentare tutto ciò e quanto verrà a risultare aver avuto di proprietà della detta di lui moglie Nancy Kaufmann, il tutto coi danni e spese.

Mondovì, 18 luglio 1864.

Durando p. c.

3567 INCANTO

All'udienza delli 21 agosto prossimo venturo di questo tribunale di circondario, instante il signor Felice Bellone, avrà luogo l'incanto per spropriazione forzata degli stabili di Giuseppina Lucio vedova di Andrea Ferrero da Ceva, siti sul territorio di Ceva, Sale e Malpotremo, nelle regioni Mollere, Gorghi, Valle di Zecchiso, ripe del Ponte, Valle, Cerrere e Terra Bianca, consistenti in casa, campi, prati, alteni, boschi e ripa; da vendersi in dieci lotti sui prezzi rispettivi di L. 1263, 735, 140, 940, 190, 515, 30, 395, 120 e 165 colla condizione di riunione seguito l'incanto parziale.

Mondovì, 17 luglio 1864.

Maglia sost. Bellone.

3592 SUBASTAZIONE

Il tribunale di questo circondario, con sua sentenza delli 30 giugno 1864, ad instanza del sig. Bianco cav. Gioanni, residente a Magliano Alpi, autorizzò la subasta per espropriazione forzata dei beni proprii dell'i Francesco, Gioanni, Giacomo, Margherita, Sebastiano, Catterina ed Anna fratelli e sorelle Aimar, residenti sulle fini di detto luogo, consistenti tali beni in una casa ad uso d'albergo, sito, orto e prato; e fissò per l'incanto dei medesimi l'udienza delli 14 del prossimo mese di settembre, ore 10 antimeridiane.

Tali stabili si vendono in quattro distinti lotti, e l'incanto verrà aperto sul prezzo di L. 190 quanto al lotto primo, su L. 1210 il secondo, su L. 55 il terzo, su L. 400 il quarto.

Mondovì, li 17 luglio 1864.

Luchino sost. A. Rovere.

3554 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza delli signori Carcano contessa Giulia vedova Giulini-Della Porta e C. s. l. cav. Camillo, la prima qual madre e tutrice ed il secondo qual contutore della minorenne Giulini-Della-Porta, contessa Beatrice, domiciliati in Milano, ed all'udienza del tribunale del circondario di Novara delli 27 agosto p. v., ore 11 di mattina, si procederà all'incanto ed al successivo deliberamento degli immobili descritti nel bando formato dal segretario del lodato tribunale in data 14 corrente mese, in odio del signor Dal-Pozzo marchese don Bonifacio, domiciliato in oggi a Briona, al prezzo ed alle condizioni da detto bando apparenti.

Novara, 15 luglio 1864.

Moro P. sost. Milanesi.

3557 GRADUAZIONE.

Con decreto del sig. presidente del tribunale del circondario di Novara delli 22 scorso giugno, emanato sull'istanza del sig. Lorenzo Bassetti, di Novara, venne dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione di L. 17,782 ed interessi, prezzo degli stabili subastati in odio delli Gaspare ed Antonio fratelli Imbrici, di Cressa, stati deliberati ad esso instante unitamente al causidico Benedetto Regaldi; e con tale decreto ingiunse li creditori tutti aventi diritto alla distribuzione di detto prezzo, a proporre le loro ragioni di credito, corredate da' relativi titoli alla segreteria di detto tribunale entro il termine, modo e forme dalla legge prescritti.

Novara, 15 luglio 1864.

Piantanida sost. Regaldi proc.

3558 SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di Novara con sentenza delli 30 scorso giugno autorizzò l'espropriazione di uno stabile posseduto da Pasquale Enrico Brughera residente in Genova, e posto nel territorio di Castelletto sopra Ticino (Novarese), e fissò l'udienza del giorno 3 del prossimo settembre, ore 11 antimeridiane per il suo incanto e deliberamento.

La subastazione fu promossa dal signor Pasquale Pastorino di Genova, ed avrà luogo in un sol lotto sul prezzo offerto dal l'instante e sotto le condizioni apparenti dal bando a stampa in data 12 corrente luglio.

Novara, 15 luglio 1864.

Piantanida sost. Regaldi proc.

3565 TRASCRIZIONE.

L'instromento di vendita fatta dal sig. Grossi Luigi fu Pietro, di Domodossola, a favore del sig. avv. Conelli Carlo Domenico fu Carlo Giuseppe, di Novara, delli otto giugno prossimo passato a rogito Sala, notaio alla residenza di Belgirate, del corpo di casa ad uso di abitazione civile, situato nel concentrico di Belgirate, nella contrada delle Scuole, al numero di mappa 256, regione Casa del Grossi, fra le coerenze delle monache, contrada suddetta, di Conelli Carlo Giuseppe, e d'altri, compreso in detto corpo di casa e nella presente vendita un piccolo giardino che sta di fronte alla casa stessa al di là di detta strada, il quale è piantumato di gelsi e cinto da muri e confina a levante e mezzodì colle corti annesse alla casa di abitazione delle monache, a ponente Conelli Carlo Giuseppe, a mezzanotte ridetta strada, e compresa pure in detto corpo di casa ed in tale vendita la corte annessa alla casa stessa, quale casa è composta di sette membri sino al tetto coperto a tegole il medesimo compreso, per il prezzo di lire duemila italiane, venne trascritto il giorno 13 corrente alla conservatoria di Pallanza e posto all'art. 97 del vol. 31 delle alienazioni, casella 87 del vol. 118 d'ordine, col pagamento di L. 4 40 come da fede dello stesso giorno firmata Tarditi, conservatore.

Pallanza, 15 luglio 1864.

Croppi caus.

3539 TRASCRIZIONE.

Con instrumento in data 26 giugno 1864 rogato al notaio Angelo Maria Anselmi, alla residenza di Pinerolo, debitamente insinuato a Pinerolo, e trascritto all'ufficio delle ipoteche li 8 luglio 1864, vol. 35, articolo 108, li Lorenzo, Giovanni Battista, Andrea Valentino e Pietro tutti quattro fratelli Bocchiardo fu Michele di San Pietro, vendevano al signor Giovanni Battista Baletti fu altro Giovanni Battista, domiciliato a Pinerolo, la pezza campo situata sulle fini di Pinerolo, nella regione Syceira, descritta al numero 91 della sez. B, di are 77, centiare 40, denominata il Campo Lungo, mediante il prezzo di L. 4000 pagate nel modo dallo stesso istrumento apparente.

Not. A. M. Anselmi.

Con instrumento delli 16 giugno 1864 rogato al notaio Angelo Maria Anselmi, alla residenza di Pinerolo, debitamente insinuato a Pinerolo, e trascritto all'ufficio delle ipoteche li 8 luglio 1864, vol. 35, art. 109, la signora contessa Luigia Genoveffa Ghiglietti consorte del signor conte Alessandro Pelletta di Cortazzone dimorante a Pinerolo, fece vendita al signor Giovanni Battista Baletti del fu altro Giovanni Battista, domiciliato a Pinerolo, di una pezza prato situata in territorio del comune di Abbadia, nella regione Braide Carrerolo, in mappa al num. 22, sezione B, del quantitativo di are 63, cent. 68, coerenti i beni della parrocchiale di Abbadia, li signori fratelli Barone, la strada comune e Bertalmia don Giuseppe, mediante il prezzo di L. 3971 50.

3540 Not. Anselmi.

3510 TRASCRIZIONE.

Con atto 10 maggio ultimo, ricevuto dal sottoscritto, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 3 scorso mese, vol 81, art. 35643, il sig. farmacista Andrea fu Filippo Bruno, nato e domiciliato a Gassino, alienò per L. 9000, a favore del sig. Bartolomeo fu Giovanni Dettoni, nato a Pancalieri, domiciliato a Torino, un corpo di fabbrica civile, composto di varie camere, cantina, stalla e tettoie, con cortile, gerbido e giardino, di are 26, 60, nel concentrico di Gassino, cantone Madonnina, coerenti eredi Pavesio, li beni parrocchiali di detto luogo, eredi Nicola e la contrada.

San Mauro, 15 luglio 1864.

Luigi Barberis notaio.

3471 INCANTO

Alle ore 11 mattutine delli 16 prossimo agosto, giorno di martedì, nella sala capitolare annessa alla chiesa cattedrale di San Giusto in Susa, si procederà dal notaio sottoscritto, delegato dal regio tribunale del circondario alla vendita di un tenimento di prati, alteni, campi, vigne, vergero, orto, rovereto, fabbricato e cortile, nella regione del Deserto, in attiguità a ponente della città, sotto i numeri di mappa 199, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 2745, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, per mezzo di pubblico incanto da aprirsi sulla base di L. 16,000 italiane e sull'instanza del reverendissimo capitolo di detta cattedrale, che del cennato tenimento è proprietario.

Susa, 11 luglio 1864.

Garino not. delegato.

3282 SUBASTAZIONE

Instante Filippo Sibilla qual tutore della minore Emilia Favre, ammesso al beneficio dei poveri e residente in Susa, il tribunale di questo circondario, con sentenza 25 giugno ultimo passato, ha autorizzata la vendita per via di subasta per l'udienza 10 settembre prossimo venturo contro li Balma Luigi causidico, debitore principale, e Tornei Angela, terza posseditrice, entrambi residenti in Susa, di un corpo di stabili posti sul territorio di detta città, consistenti in giardino, vigna, prati e boschi, di ettari 2, are 31, centiare 98, in base all'offerta fatta dall'instante di lire 1020, ed alle condizioni dal medesimo proposte ed in detta sentenza tenorizzate.

Susa, 1 luglio 1864.

San Pietro proc.

3596 DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

Sull'instanza di Boido Giuseppe Antonio fu Francesco da Bergamasco, nella di lui qualità di erede universale della fu Margherita Pesce di lui moglie, Biagio Maria, Fiorenzo, Biagio e Tomaso fratelli Baldino fu Michele, residenti a Castelnuovo-Belbo, Denicolai Giuseppe fu Carlo, residenti in Incisa-Belbo, Boido Maddalena nata Pesce fu Giuseppe Antonio moglie di Boido Gioanni, da questi debitamente assistita ed autorizzata, residenti a Nizza Monferrato, e Rosa Bonzo fu Paolo, moglie di Rossi Domenico fu Bartolomeo di Bruno, il tribunale di circondario d'Acqui con suo provvedimento del 10 giugno ultimo scorso, commise al signor giudice del mandamento di Mombaruzzo, per assumere per mezzo di tre o quattro persone probe e degne di fede sommarie giurate informazioni, se il Giuseppe Baldizzone sia realmente assente dal suo paese o da quanto tempo siasene allontanato, se non siensi più avute di sue notizie e se non consti che prima di partire abbia incaricata qualche persona di fare li suoi interessi, ed ove non risulti di quest'ultima circostanza, quale sia la persona più atta a rappresentare l'assente per la conservazione delle di lui sostanze od opportuni atti.

Tanto si notifica al pubblico a mente dell'art. 83 del cod. civ.

Acqui, 16 luglio 1864.

Berzi sost. Furno.

3514 TRASCRIZIONE

All'ufficio delle ipoteche d'Alba venne oggi trascritto l'atto del 4 corrente mese, rogato Fenoglio, segretario reggente la giudicatura di Bossolasco, con cui Destefanis Giambattista fu Biagio, da Bossolasco, emancipando il proprio figlio Carlo, gli fece donazione dei seguenti stabili, posti in territorio di Bossolasco, cioè:

1. Corpo di casa, sita lungo la via detta Della Porta, diviso in due fabbricati, l'uno inserviente a fienile, al deposito di attrezzi di campagna, con stalla e due membri d'abitazione, orto sotto l'aia, coerenti la via Pozzo, la vedova Anna Rolfo e la vedova Teresa Capellano, e l'altro ad uso di abitazione civile, composto di cantina, quattro camere al piano terreno, due al superiore, con due portici, fra coerenze di Vincenzo Rapolino notaio Cabutti e la via Della Porta, valutati in complesso L. 1200;

2. Campo, regione Mellea, detto del Salice, coerenti la strada vicinale, il medico Martelli e Gioanni Montanaro detto il Re, valutato L. 800;

3. Campo e prato, ivi, coerenti Bauzano Teobaldo, Porta Giorgio, la strada e il medico Martelli, del valore di L. 500;

4. Altro campo, ivi, coerenti Capellano Pietro, Travaglio Carlo, il donante, Bruno fratelli e la strada, per L. 300;

5. Bosco castagneto, in Prato Freddo, coerenti Soria Amedeo, Dellavalle Filippo, la ritana, del valore di L. 500;

6. Altro, ivi, coerenti Giovannini Carlo, Soria Amedeo, la via vicinale e la ritana, del valore di L. 400;

7. Altro bosco con terra coltiva, ripa e poco prato, ivi, coerenti fratelli Montanaro, la ritana, il sig. Fenoglio, del valore di L. 300;

8. Ripa, regione Orbiglio, coerenti Filippo Dellavalle, sig. Bicchi, Montanaro Carlo e la ritana, del valore di L. 400.

In totale del valore di L. 4400.

Alba, 15 luglio 1864.

Ricca sost. Zocco.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Gli stabili stati subastati ad instanza delli Comello Giorgio e Cipriano fratelli di Mongrando, ed a pregiudicio delli Randone Giuseppe ed Antonio fratelli, di questa città, previo loro incanto sul prezzo da quelli offerto di L. 7830, vennero con sentenza d'oggi di questo tribunale deliberati a Cartotto Lorenzo a nome e per conto della ditta Cartotto Giovanni e figlio, stabilita in Valle Mosso, pel prezzo offerto di L. 11,100.

Il termine utile per l'aumento del sesto o mezzo sesto quando questo venga autorizzato, scade con tutto il giorno 31 volgente mese.

Gli stabili, lotto unico, subastati, sono situati nel concentrico di questa città, quartiere del Vernato.

Regione Capra, casa civile d'abitazione, ed in parte ad uso di torcitura di cotone, con corte e piccolo orto, di are 2, 47, 67, in mappa coi numeri 5396 parte, 5400, 5401, 5402, 5397, 5398.

Ivi, altra casa civile d'abitazione, di are 1, 71, 47, con parte dei numeri di mappa 5400, 5401, formante un sol corpo.

Biella, 16 luglio 1864.

3563 Milanesi segr.

3126 SUBASTAZIONE.

Con sentenza 14 scorso giugno il tribunale del circondario d'Alba, sull'instanza delli fratelli Jona, di Canale, autorizzò, in odio del debitore Mizza Bartolomeo fu Giuseppe e terzo possessore Bertero Antonio fu Antonio, ambi di Santo Stefano Roero, la subasta degli stabili situati su questo territorio in 3 lotti, e fissò per l'incanto il giorno 26 prossimo mese di agosto, ore 9 mattina.

Alba, 8 luglio 1864.

Sansoldo sost. Corino.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.